

CCCLXX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sul processo verbale:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ROBERTI . . . . .	14386	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48 (807) . . . . .	14391
PRESIDENTE . . . . .	14386	PRESIDENTE . . . . .	14391
<b>Congedo:</b>		MARTINELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	14391
PRESIDENTE . . . . .	14386	Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49 (809) . . . . .	14391
<b>Proposte e disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):</b>		PRESIDENTE . . . . .	14391
PRESIDENTE . . . . .	14386	MARTINELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	14391
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):</b>		<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14387	Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (Doc. VI, n. 2);	
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, n. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-1949 (739);	
PRESIDENTE . . . . .	14387, 14405, 14410	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48 (807);	
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	14387		
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	14405		
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	14410		
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>			
TONENGO: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia è indulto (625) . . . . .	14387		
PRESIDENTE . . . . .	14387		
TONENGO . . . . .	14388		
AVANZINI . . . . .	14389		
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	14389		
COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (766) . . . . .	14389		
PRESIDENTE . . . . .	14389		
COLI . . . . .	14389		
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	14391		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

	PAG.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49 (809);	
<b>e della proposta di legge:</b>	
GUARIENTO: Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 (588):	
PRESIDENTE . . . . .	14392, 14395
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211) . . . . .	14392
PRESIDENTE . . . . .	14392
BOVETTI . . . . .	14392
COCCO ORTU . . . . .	14397
GHISLANDI . . . . .	14405
SAILIS . . . . .	14410
TOZZI CONDIVI . . . . .	14415
DUGONI . . . . .	14418
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14418
MARTINO EDOARDO ANGELO. <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	14418
DAL POZZO . . . . .	14418
CARRON . . . . .	14419
<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14419
GIULIETTI . . . . .	14423
CIMENTI . . . . .	14423
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	14423

**La seduta comincia alle 16.**

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

**Sul processo verbale.**

ROBERTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. La prego di indicarne il motivo.

ROBERTI. A proposito di un incidente che si è verificato ieri nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le ricordo che è consuetudine parlamentare costantemente osservata astenersi dal porre in discussione quanto avviene nell'altro ramo

del Parlamento. Un'elementare norma di rispetto ci impone di non interferire in ciò che avviene al Senato.

ROBERTI. Onorevole Presidente, conosco la consuetudine cui ella si riferisce, ma intendo precisare che ho avuto notizia dalla stampa che vi sarebbe stata una violazione di un articolo della Costituzione nei riguardi di un cittadino, e poiché altra volta è accaduto che si è portato a cognizione della Camera un fatto che è sembrato di una gravità particolare nei riguardi della Costituzione dello Stato, mi sono fatto scupolo di chiedere la parola, per richiamare l'attenzione della Camera su questo episodio.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, è esatto che altre volte si sono portati a conoscenza della Camera episodi o atti che, a giudizio di qualche onorevole collega, erano di rilevante gravità nei confronti della Costituzione. Ma le faccio presente ancora una volta che l'episodio di cui ella vorrebbe parlare è accaduto nell'altro ramo del Parlamento, onde la questione acquista aspetti di particolare delicatezza. Ella comunque potrà sempre fare oggetto di una interrogazione o di una interpellanza il fatto che ha dato origine all'episodio parlamentare, ma non chiedere che si discuta su quest'ultimo e meno che mai sul merito delle deliberazioni adottate.

ROBERTI. La ringrazio, signor Presidente. Mi atterrò alla sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Nenni Pietro.

(È concesso).

**Approvazione di proposte e di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame dei due provvedimenti sul teatro e sulla cinematografia, nella sua riunione notturna di ieri, in sede legislativa, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge:

« Disposizioni sulla cinematografia » (929).

Successivamente, nella seduta di stamane, ha approvato, con modificazioni, l'altro disegno di legge:

« Proroga di provvidenze a favore del teatro » (928).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Sono poi stati approvati dalle Commissioni permanenti nelle sedute di stamane, in sede legislativa, i seguenti altri provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

Proposta di legge d'iniziativa del senatore Riccio:

« Soppressione dell'opera pia asilo « Francesco Girardi » e suo assorbimento da parte del comune di Napoli » (385) — (Con modificazioni);

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese:

« Mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (868);

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi:

« Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale dalle Amministrazioni dello Stato » (891);

dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro):

« Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (947) — (Con modificazioni);

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gavina e Bibolotti:

« Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio » (849) — (Con modificazioni);

dalla V Commissione (Difesa):

« Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei Caduti sui lavori di bonifica dei campi minati » (877);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Abrogazione degli statuti della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » (904);

« Aumento da lire 50 a lire 500 della tassa per l'ammissione agli esami finali dei corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari » (905);

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri:

« Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie » (866) — (Con modificazioni);

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Sallis:

« Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari » (972);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali » (896).

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Presentazione di un disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente. Se non vi sono opposizioni, si intende accolta la richiesta di urgenza.

(Così rimane stabilito).

Inviterò il presidente della Commissione competente a riferire, anche oralmente, nella seduta di sabato.

#### Svolgimento della proposta di legge del deputato Tonengo: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto (625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Tonengo: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto.

L'onorevole Tonengo ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

TONENGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra considerazione ha lo scopo di superare definitivamente una situazione che non si concilia più con i tempi presenti.

Voi sapete a quale categoria sociale io appartenga: sono un contadino, e credo di poter portare in questa Assemblea lo spirito e la voce di quella categoria. Ciò potrà domani pregiudicare i miei interessi elettorali, perché è certo che gli elettori che fanno parte di altre categorie i cui interessi sono in contrasto con la mia non mi daranno più il suffragio del loro voto. Ma non sarei un contadino, e per di più un contadino piemontese, se mancassi ad un dovere di giustizia verso me e verso gli altri.

La legge di cui ho proposto l'abrogazione fa parte di quei provvedimenti legislativi adottati nel periodo di guerra e, pur senza essere viziata dall'assurdo giuridico della retroattività, è una legge speciale. Nella mia relazione stampata ho già detto che bisogna cancellare le onte del passato; voglio chiarire questo punto e dirvi che si può essere anche d'accordo che, nel momento in cui questa legge è stata emanata, essa era opportuna. Quando la casa brucia, nessuno trova da ridire se i pompieri per salvare vite umane o per meglio combattere le fiamme fanno saltare le serrature delle porte!

Noi però, oggi, possiamo giudicare i fatti sotto un'altra luce, e riconoscere senza sforzo che le persone colpite dalle sanzioni contenute nella legge, non hanno commesso in senso assoluto un delitto.

Aprire ad esse le porte del carcere è un dovere, così come è assolutamente doveroso abrogare oggi una legge, che ormai non risponde più né alle esigenze di giustizia, né alle necessità contingenti della disciplina dell'alimentazione.

Credo che non vi sia bisogno di spiegare ancora che il decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, determina pene detentive e pecuniarie a carico di coloro che trasgredirono le norme sulla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei conferimenti; con questa disposizione di legge si voleva evitare che anche un solo chicco di grano fosse sottratto all'ammasso, per le necessità di vita della nazione in guerra.

La speculazione privata che questa sottrazione determinava, interessava relativamente il legislatore: ciò che si voleva punire era la violazione di una norma che, ove fosse stata scrupolosamente osservata, avrebbe consentito agli italiani di assicurarsi una

alimentazione sufficiente durante il periodo della guerra.

Non voglio stare qui ad esaminare se fecero bene o male i contadini che trasgredirono questa disposizione; ciò che conta agli effetti della giustizia è riconoscere che ci troviamo di fronte a una legge a carattere eccezionale. Ora, siamo o non siamo rientrati nella normalità? Abbiamo o non abbiamo superato definitivamente un periodo in cui la vita era regolata con decreti-legge? E non abbiamo il dovere di rivendicare ovunque le necessità di giustizia? Sono domande semplici queste, da contadino, che però hanno un loro enorme valore, quando sono fatte a nome di migliaia e migliaia di cittadini.

Vi è della gente in carcere, vi è della gente costretta ad indebitarsi per pagare delle multe stabilite da una legge che ripugna al nostro spirito di democratici e di uomini giusti.

Non bisogna dunque esitare e bisogna prendere una decisione, che non potrà essere che quella da me proposta con l'articolo unico della proposta di legge che sto illustrando. Nella mia relazione stampata ho anche detto che la causa che difendo è una causa del popolo.

Nessuno deve dimenticare infatti che il popolo italiano nella sua maggioranza è di contadini e che l'amnistia invocata riguarda esclusivamente i contadini. Il nostro popolo è stato schiavo ed ha sofferto molto a causa degli avvenimenti che si sono verificati. Preoccupiamoci, dunque, onorevoli colleghi, di eliminare dalla legislazione vigente tutto ciò che può suonare offesa alla giustizia; preoccupiamoci, perché, se è vero che la grande maggioranza del popolo italiano vive della terra, è formato cioè da gente semplice e laboriosa, è anche vero che la vita semplice crea negli animi una mentalità più sensibile alle ingiustizie.

Con la mia proposta di legge io vi ho additato uno dei problemi i cui effetti sono da cancellare. Sarebbe ingenuo affermare che si tratti dell'unica incongruenza da cancellare: ve ne sono altre, molte altre, vi è tutto quel complesso di leggi così dette speciali, che voi, come io stesso, in sede di approvazione della nuova Costituzione, abbiamo sconfessato, ma che ancora non abbiamo il coraggio di abrogare, limitandoci a timidi palliativi, come il condono annunciato ieri.

Più presto noi faremo un salutare falò di queste leggi, tanto più speditamente si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

potrà ripristinare in ogni campo, specialmente in quello morale, la normalità.

Le mie origini contadine mi insegnano che chi fa una legge deve innanzi tutto amare profondamente, come un fratello, l'oggetto delle leggi stesse, cioè l'uomo. Qualsiasi legge che voglia colpire per risentimento o che condanni cose che sono legittime in tempo di pace, solo perché la legittimità è stata violata in tempi eccezionali, è legge che ferisce profondamente la giustizia e che pertanto va abrogata.

Io mi appello a voi, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, e particolarmente a lei onorevole ministro di grazia e giustizia, perché sempre che ho avuto bisogno di lei, ella ha sempre avuto grande comprensione per noi. Per me, onorevoli colleghi, qui si tratta di un atto di giustizia, e per me ciò che vi ho detto rappresenta una missione. Se non sarò ascoltato, vuol dire che gli uomini non mi avranno compreso, ma il mio dovere l'avrò fatto, il mio mandato non l'avrò tradito.

Ho agito con coscienza e con onestà e solo Dio potrà giudicare me e voi. Perciò chiedo che questa legge sia approvata. Tanti e tanti sono gli uomini che hanno capovolto la loro situazione economica in modo delittuoso, offendendo la moralità dei lavoratori italiani, ma nessuno è stato arrestato; anzi, oggi hanno la macchina e vivono in villa, (*Commenti*) al mare, ai monti, senza comprensione per le sofferenze dei poveri e dei lavoratori. Vogliamo noi renderci ridicoli di fronte alla nazione che aspetta? No, io questo non lo credo. Spero dunque in voi, perché so che tutti avete un cuore, e sono certo che voterete per questa proposta di legge.

AVANZINI. Chiedo di parlare, a nome della Commissione della giustizia, per un breve chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. La III Commissione ha già approvato una proposta di legge ad essa pervenuta dal Senato — la proposta Bertini ed altri — concernente un provvedimento di clemenza per reati commessi in materia annonaria. La proposta è stata già approvata dalla Commissione e dovrebbe essere portata al più presto all'esame della Camera. Vi è una sola differenza tra la proposta già approvata e la proposta Tonengo: questa ultima chiede che l'atto di clemenza sia esteso anche al contenuto del capoverso di cui all'articolo 8 dell'apposita legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha nulla da osservare in proposito?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, naturalmente, non si esprime sulla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Tonengo. Tengo, tuttavia, a confermare quanto ha detto l'onorevole vicepresidente della Commissione di giustizia, cioè che una proposta in questo senso, già approvato dal Senato, è stata trasmessa alla Camera dei deputati ed è stata, in sede referente, approvata dalla competente Commissione. L'onorevole Avanzini ha chiaramente posto in luce quale sia la differenza tra la proposta approvata dal Senato e quella, più larga, presentata dall'onorevole Tonengo, facendo comprendere che sarebbe più opportuno che l'onorevole Tonengo si riservasse di proporre in quella sede un emendamento, nel senso da lui desiderato. Penso che sarebbe più rapido ed opportuno procedere come ha suggerito l'onorevole Avanzini.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Tonengo.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

#### **Svolgimento della proposta di legge del deputato Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

L'onorevole Coli ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

COLI. La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare non ha bisogno di una particolare illustrazione: essa si concreta, nel primo articolo, nella determinazione di un aumento di venti volte delle rendite vitalizie in denaro costituite dopo il 1919 e di quaranta volte, se costituite anteriormente, mentre con il secondo articolo si dispone che tali aumenti assorbano quelli che le parti avessero eventualmente concordato prima di oggi.

La proposta che è connessa ad uno dei tanti indici in conseguenza del cataclisma economico e monetario, e che tende a riequilibrare, almeno in parte, contrasti troppi evidenti per non dire anche contrattualmente immorali, ha dei precedenti che meritano, sia pure brevemente, di essere richiamati.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

In primo luogo ed in linea di principio, si può dire che essa sia stata già superata, dal momento che questo Parlamento ha già sanzionato la revisione dei canoni enfiteutici e di affrancazione, adottando il sistema di rivalutazione automatica di venti volte per i canoni in denaro.

Sulla stessa materia il parlamento francese con tre distinte leggi, rispettivamente del 4 marzo, del 25 marzo e del 2 agosto 1948, ha provveduto alla rivalutazione delle rendite vitalizie tra privati limitandole a quelle costituite su immobili e fondi di commercio, a quelle da versare dalla Cassa nazionale delle trattenute, nonché infine a quelle dovute dalle compagnie di assicurazione ad enti morali.

Al Senato della Repubblica, ad una interrogazione rivolta in merito dal senatore Galletto, l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, nella seduta del 16 novembre 1948, rispondeva che pur non dovendosi dimenticare il principio nominalistico della moneta sancito dall'articolo 1277 del codice civile, tuttavia, e per quanto riguardava il rapporto della rendita vitalizia, il problema poteva assumere speciale fisionomia nel caso che alla costituzione del rapporto stesso si collegasse l'alienazione di un immobile e questo fosse rimasto nella libera disponibilità del debitore della rendita. In tal caso, egli soggiungeva, potrebbe vedersi una situazione in certo modo corrispondente a quella che si determina in analoghi rapporti di natura reale, e potrebbe pensarsi alla adozione di qualche provvedimento.

Non vi è in Italia rivista giuridica o forense che non abbia ansiosamente richiamato il problema sotto il profilo morale e sotto l'aspetto giuridico.

Problema morale e di equità che sorge dalla situazione di coloro che, avendo ceduto tutto o parte del loro patrimonio allo scopo di assicurarsi una tranquilla vecchiaia, si sono visti poi in uno stato di assoluta indigenza: una vita di miseria e di fame, in confronto alla situazione di coloro che ritraggono cospicue rendite dai beni ceduti ed il cui valore, comunque, è vertiginosamente aumentato con la svalutazione della moneta.

Problema morale e di equità, di fronte a rendite che perpetuano valutazioni anteriori anche alla prima guerra mondiale, senza aggiungere, poi, che si tratta, nella quasi totalità dei casi, di persone giunte al limite

della loro vita per le quali ogni ulteriore indugio rischierebbe di rendere inutile l'intervento del legislatore.

Quando questa proposta di legge venne, nel settembre scorso, annunciata dalla stampa, mi sono pervenute lettere da ogni parte d'Italia: sono tutti poveri vecchi che invocano questo atto di giustizia dal Parlamento italiano e che al Parlamento italiano inviano fin d'ora le loro benedizioni.

Al problema morale e di equità si connette, peraltro, un problema squisitamente giuridico. Non si tratta soltanto della questione del principio nominalistico della moneta. Si osserva, piuttosto, che, essendo il contratto di vitalizio oneroso, un negozio giuridico tipicamente aleatorio, la cui alea non è soltanto rappresentata da quella che intenzionalmente è insita ed accompagna ogni contratto, ma altresì dalla circostanza dell'assoluta incertezza sulla durata della vita del creditore della rendita, il medesimo contratto, per il tassativo disposto dall'articolo 1469 del codice civile, non può essere oggetto di revisione o di aggiornamento.

È facile rispondere che il concetto di alea — quale esso fu inteso e voluto dal legislatore (un'alea ed un rischio, cioè, assolutamente normali, che solo fino ad un certo limite possono modificare gli effetti di un contratto) — non ha più ragion d'essere di fronte a quella rivoluzione economica che ha determinato il recente conflitto mondiale, non senza osservare che, oltre all'equità, soccorre il principio meramente giuridico sancito dalla legge, che colpisce l'ipotesi dell'indebito arricchimento.

Comunque sia, nel profondo contrasto che si è determinato in dottrina tra i sostenitori, da un lato, della tesi che l'alea contrattuale ha un confine determinato al quale hanno inteso riferirsi anche i contraenti delle rendite vitalizie — alea quindi che non ha nulla a che vedere con l'attuale svalutazione monetaria dovuta ad un perturbamento assolutamente eccezionale — e quelli, dall'altro lato, che rigidamente ribadiscono il concetto della impossibilità di superare una precisa norma di diritto positivo, tutti concordano sulla opportunità di invocare un provvedimento legislativo che porti un rimedio alla sperequazione che si è determinata, tanto più che il contratto di rendita vitalizia tende generalmente ad assicurare al vitaliziato i mezzi di sostentamento, divenuti ora assolutamente inadeguati.

È questo lo spirito che presiede la proposta di legge che ho illustrato, mentre, per ciò che

riguarda il suo contenuto ed i limiti di applicazione, penso che debbano essere tenuti presenti i seguenti criteri: rivalutazione automatica, onde evitare contrasti o difficoltà di applicazione; distinzione, ai fini del coefficiente di rivalutazione, tra i contratti anteriori o posteriori al 1919; regolamento, sempre ai fini della rivalutazione, soltanto delle rendite in denaro in rapporto alla precisa disposizione del primo e secondo comma dell'articolo 1872 del codice civile, disposizione che nella prima parte prevede la rendita vitalizia costituita a titolo oneroso con la alienazione di un mobile, di un immobile o di una cessione di capitale, e che nella seconda parte si riferisce alla rendita vitalizia costituita anche per donazione o per testamento.

E mi auguro, infine, che anche in questa occasione il Parlamento italiano, al di sopra di ogni distinzione di parte, vorrà dare squisito esempio di sensibilità umana e di giustizia sociale, riaffermando il principio che più la legge sarà umana e più essa sarà giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro la presa in considerazione, domando al Governo se ha nulla da osservare.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente il Governo non si esprime sulla presa in considerazione. Il problema sollevato dall'onorevole Coli merita di essere approfondito. Ma questo io affermo con tutte le riserve possibili, perché la Camera si renderà conto della gravità del problema.

Ricordo all'onorevole Coli che, in occasione del disegno di legge sull'aumento dei canoni enfiteutici, approvato dalla Camera e non ancora approvato dal Senato, fu proposto un articolo aggiuntivo che riguardava le rendite e i censi, e la Camera lo respinse, perché ritenne si trattasse di un campo pieno di difficoltà. Aggiungo che la revisione dei canoni enfiteutici trovava il suo fondamento in un principio già codificato, cioè nell'articolo 962 del codice civile, mentre il contrario avverrebbe per la rivalutazione di tutti i debiti pecuniari, in quanto il principio nominalistico accolto nel codice civile escluderebbe la possibilità della revisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Coli.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (809).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARTINELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, numeri 413 e 425, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48. (807).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARTINELLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48 »

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica*). (Doc. VI, n. 2);

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (739);

e della proposta di legge:

GUARIENTO: Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226. (588).

Saranno votati a scrutinio segreto anche i disegni di legge nn. 807 e 809, testè esaminati.

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CHIOSTERGI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

È iscritto a parlare l'onorevole Bovetti. Ne ha facoltà.

BOVETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è limitato a brevi considerazioni in ordine a quanto forma oggetto della relazione della I Commissione e alle differenze tra il progetto governativo e quello oggi in discussione; e vuole essere sostanzialmente circoscritto ad un quesito che mi permetterò di sottoporre all'attenzione vostra, onorevoli colleghi.

La discussione di ieri è sfociata, e forse non poteva essere altrimenti, in argomentazioni che esorbitano dalla materia oggi in discussione. Si è ripresa, con toni e ragioni diverse, la discussione sull'opportunità o meno dell'ordinamento regionale; sui pericoli o vantaggi che lo stesso può presentare: è facile su questo punto il rilievo che questa discussione è ormai superata, perché la Costituzione che abbiamo avuto l'onore di votare ha posto una parola ferma e decisiva mentre la rielezione dell'ordine del giorno Roberti ha precluso la strada ad ogni revisione della materia.

Il quesito cui prima accennavo è questo, semplice e preciso: se cioè il progetto di legge approvato dopo una lunga e faticosa elaborazione dalla I Commissione sia aderente allo spirito e alla lettera della Costituzione e soprattutto sia aderente a quegli scopi che l'organismo regionale si prefigge. A questo quesito cercherò e cercheremo di rispondere nella nostra discussione e nelle nostre deliberazioni.

Nella seduta di ieri, nella interpretazione e nella valutazione del progetto di legge sono apparse opinioni diverse e contrastanti. Dall'una parte, egregi colleghi, che si trovano — me lo consentano — sulla via di Damasco del regionalismo, hanno mosso a questo progetto accuse di tiepidezza, di voluto insabbiamento della riforma regionale. Dall'altra parte sono stati ripetuti gli allarmi contro l'ordinamento regionale come attentato all'integrità dello Stato, concepita come unità efficiente ed organica. Il fatto che nei confronti del progetto siano stati mossi rilievi sì dai fautori che da oppositori della riforma, testimonia il senso di equilibrio, di aderenza alla realtà che ha

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

informato la relazione della I Commissione e il disegno di legge ora in discussione.

A chi parla di anemizzazione se non di insabbiamento della regione è facile rispondere che per riforme così essenziali come quella regionale, che vengono ad incidere in tutti i gangli amministrativi e politici della nazione, ogni cautela nel programma generale e nei dettagli della organizzazione legislativa non sia mai eccessiva. Noi potenzieremo la regione, la renderemo efficiente, concreta e duratura soltanto se eviteremo tutte quelle improvvisazioni, che sarebbero esiziali per la costituzione della regione e per la vita stessa del paese.

Del resto le remore, le cautele, i temperamenti indicati dalla I Commissione tovano fondamento nella stessa Costituzione. Sarebbe facile (non lo faccio per non tediare la Camera) richiamare gli articoli 114 e successivi della Costituzione e i relativi lavori preparatori ove i costituenti, nel dettare le norme del nuovo organismo regionale, vollero indicare ai legislatori quelle delimitazioni e cautele, delle quali si è resa giustamente interprete la I Commissione nell'attuale progetto.

A quanti ora credono che la regione possa comunque incrinare l'unità nazionale il progetto di legge offre garanzie, controlli e precisazioni che debbono rasserenare le loro preoccupazioni. Le regioni vivranno con le competenze, con le attribuzioni loro conferite dalla Costituzione e saranno — ne sono sicuro — dei mezzi di snellimento della vita politica e amministrativa dello Stato; non saranno dei compartimenti stagni che possono rendere l'una regione avulsa dall'altra, saranno invece i vasi comunicanti che convoglieranno iniziative, opere ed attività verso il supremo bene, cioè verso l'interesse dello Stato.

Il progetto di legge della Commissione — e mi limiterò soltanto all'esame di alcuni punti particolari, perché altri formeranno oggetto di discussione da parte di altri colleghi — offre su quello governativo maggiore precisione e maggiori dettagli e la ragione è ovvia. Infatti il progetto governativo porta la data dell'ottobre del 1948, fu compilato cioè nella imminenza delle allora programmate elezioni regionali: quindi soffre di celerità di redazione e logicamente non poteva presentare l'organicità e la precisione che dieci mesi di lavoro hanno consentito alla prima Commissione. Non mi attarderò sui singoli titoli e sulle singole voci.

Un rilievo è stato mosso da uno dei primi oratori, ed è quello afferente agli statuti

regionali. È stato osservato che quanto è scritto nella relazione e quanto è stabilito nel progetto circa gli statuti regionali viene ad incidere, ed in modo peggiore, sull'autonomia dell'ente regione. Verrebbe ad avviso di questi colleghi a limitarsi nella sua carta fondamentale la libertà di iniziativa e di azione dei consigli regionali. Ma così ragionando si dimentica l'articolo 123 della Costituzione, che prevede — ed in modo preciso ed incontrovertibile — l'intervento del Parlamento sul potere statuario della regione.

Ed allora bene ha fatto la Commissione a regolare l'istituto dello statuto regionale, non già proponendo (e questa sarebbe stata, in linea di ipotesi, una violazione o quanto meno un incrinamento dell'autonomia regionale) uno statuto tipo per tutte le regioni italiane, ma suggerendo invece — con una casistica precisa che si richiama alla casistica altrettanto precisa della Costituzione — dei criteri di uniformità che valgono a garantire, a quanti alla riforma sono favorevoli e a quanti hanno delle perplessità, che nelle carte fondamentali delle regioni vi sarà un senso di uniformità. Tale da evitare sorprese o contrasti.

Del resto, a dare ogni maggiore garanzia abbiamo nella Costituzione e nel progetto offerto al nostro esame, altri istituti. Accenno all'istituto, consacrato nei suoi termini e nei suoi dettagli, del *referendum*.

Altre preoccupazioni sono state manifestate circa l'organamento regionale proposto dalla prima Commissione, preoccupazioni che sono relative al titolo secondo, e cioè alla potestà normativa della regione. Alcune preoccupazioni sono avverse quell'articolo 9 del progetto della Commissione, il quale prevede che le leggi regionali debbano essere precedute da leggi approvate dal Parlamento; altre preoccupazioni, di un diverso settore, vedono nella facoltà e nel diritto normativo della regione un attentato all'unità giurisdizionale dello Stato.

Io non ripeto, per la seconda eccezione, quanto è stato detto chiaramente qui in sede di Costituente; quanto è stato ripetuto attraverso i lavori preparatori della Carta costituzionale, e si è concluso con l'approvazione della Carta costituzionale.

Del resto, signori, è risaputo che la Costituzione ha voluto con la regione non creare un decentramento soltanto amministrativo, ma ha voluto creare un decentramento legislativo, derivandone tre tipi diversi di leggi: le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, e le leggi regionali.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Così stando le cose, si è detto, e riaffermato, che questo articolo 9 agisce in modo deteriore, in quanto viene se non a mutilare quanto meno profondamente ad inceppare l'attività legislativa dei consigli regionali. Ma non si tratta qui, come fu egregiamente affermato, di insabbiare, di anemizzare, di rendere nulla l'iniziativa legislativa del consiglio regionale. L'ordinamento regionale ripete nei suoi diritti, nelle sue regole, nei suoi vincoli quello che è l'ordinamento generale e costituzionale dello Stato.

Del resto, il Parlamento che pure è sovrano ha dei limiti nella Costituzione, ha dei limiti nelle leggi costituzionali, ha dei limiti in quella che sarà la Corte costituzionale. In sostanza il limite in discussione è voluto dalla Costituzione, dalla necessità di un coordinamento concreto ed efficiente fra le regioni e lo Stato, è richiesto dall'opportunità di evitare conflitti o quanto meno frizioni fra gli organi centrali e periferici e fra gli stessi consigli regionali. Il disposto dell'articolo 9 trova del resto riscontro in varie legislazioni, e la Commissione si è richiamata egregiamente alle leggi cornici di quella che era la Confederazione tedesca. Non solo, ma nella costituzione della Confederazione elvetica, e di altri Stati decentrati o federati, appaiono disposizioni identiche a quella sancita nell'articolo 9.

Non diversi rilievi sono stati fatti da altri settori circa i controlli e i vincoli. Si è osservato che con essi lo Stato viene ad ingerirsi troppo, attraverso l'attività del commissario governativo, delle commissioni di controllo, della Commissione parlamentare, nella vita e nell'autonomia dei consigli regionali. È facile, o signori, dare la risposta: questi organi di controllo non sono una creazione dello odierno progetto, sono norme precise ed inderogabili contenute nella Carta costituzionale.

Un ultimo argomento, onorevoli colleghi, che ci ricorda vivaci discussioni nell'Assemblea Costituente, è quello relativo alla funzione, ai diritti della provincia nell'ordinamento regionale. Io fui, con altri colleghi, uno dei cosiddetti provincialisti della Costituente: ricordo il vecchio progetto dei 75, che poneva la provincia in posizione diversa e inferiore nei confronti della regione e del comune. Io ricordo con commozione la posizione presa dal nostro indimenticabile Fuschini, l'azione svolta da egregi colleghi acchè, nel piano costituzionale, la provincia fosse riconosciuta come ente autarchico territoriale. L'Assemblea costituente ha chiarito questo punto essenziale, e noi ci troviamo oggi di fronte

alla provincia ente autarchico, avente non solo i poteri tradizionalmente esercitati, ma poteri nuovi ad essa deferiti dalla Carta costituzionale. Basta ricordare che la Costituzione della Repubblica stabilisce per le provincie — che, ripeto, sono dichiarate enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dallo Stato — delle funzioni proprie di istituto (articolo 128 della Costituzione) che possono avere un maggiore svolgimento attraverso l'iniziativa e gli interessi locali. La Costituzione richiama inoltre le funzioni amministrative delegate dalla regione, attraverso l'articolo 118, le funzioni esercitate come organo di decentramento burocratico della regione, e richiama per ultimo le funzioni delegate dallo Stato e da svolgersi nell'ambito provinciale.

Non solo, ma la Costituzione all'VIII disposizione finale e transitoria stabilisce che, fino a quando non sarà completo nel suo insieme e nei suoi dettagli l'ordinamento regionale, la provincia, oltre alle funzioni delegate, potrà e dovrà svolgere le funzioni che essa detiene attualmente. Ne consegue che la provincia viene a trovarsi con funzioni accresciute nella potenzialità e nel numero.

Non si comprende quindi, onorevoli colleghi, perché il vecchio progetto numero 212, che si richiama al progetto numero 211, mantenga la provincia, attraverso i suoi organi rappresentativi, in uno stato che si può definire di minorità, nel punto che stabilisce che la provincia debba essere unicamente rappresentata da una deputazione provinciale, cioè da un organismo squisitamente esecutivo. Si viene così a vulnerare l'autonomia nella Carta costituzionale garantita all'ente provincia.

Il progetto della Commissione ha ripreso la questione chiarendola e definendola.

La provincia viene indicata come ente autarchico territoriale con una duplice rappresentanza: l'organo deliberativo, che è il consiglio provinciale, e l'organo esecutivo, che è la giunta provinciale. Ciascuno degli organi soddisfa una particolare esigenza e un particolare momento della vita dell'ente. L'organo deliberativo si rivolge prima alla formazione della volontà dell'ente stesso e poi al controllo del modo col quale tale volontà viene attuata; l'organo esecutivo rivolge la sua attenzione e le sue cure all'attuazione della volontà dell'organo deliberativo.

Ed è poi infondata l'affermazione, o signori, che il mantenimento, la coesistenza

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949.

cioè della regione e della provincia, abbia a costituire una duplicità di organi e di funzioni.

Io ritengo che la permanenza, attraverso il duplice organo deliberativo ed esecutivo, della provincia, serva a potenziare la stessa regione. La regione ha un compito, come è stato già affermato, non solamente amministrativo, ma anche ed eminentemente legislativo.

Nessuna duplicità quindi di funzione tra provincia e regione. Invece, una integrazione fra i due enti, dalla quale non può che derivare un tutto armonico di opere e di iniziative.

Un ultimo pericolo era stato denunciato: il pericolo cioè che l'ordinamento proposto porti ad una eccessiva burocrazia, ad un carico burocratico antieconomico aggiungendo alla burocrazia statale, a quella provinciale, a quella comunale, anche una burocrazia regionale. Ed allora noi non possiamo non rilevare le cautele con cui la relazione della Commissione ed il decreto in discussione hanno cercato di ovviare a questi possibili pericoli.

A tale riguardo gli articoli 77, 78, 79 e 80 del progetto in discussione sono precisi, nel senso di stabilire che la regione deve servirsi unicamente di impiegati già in organico presso gli uffici dello Stato dei comuni e degli altri enti locali. Stabilisce cioè delle norme precise e delle cautele per impedire la costituzione di nuovi uffici con conseguenti nuove spese.

L'onorevole La Rocca ha rilevato una lacuna nella relazione della Commissione e nel progetto: ha affermato che relazione e progetto avrebbero dovuto contenere norme precise circa la economia e il finanziamento della regione. Ma non si tratta di lacuna, perché la Commissione, preoccupandosi del problema, ha stabilito che lo stesso dovesse essere risolto con apposito provvedimento legislativo in armonia con l'assetto finanziario dello Stato e degli enti locali.

Concludendo, io debbo proporre — anche attraverso un ordine del giorno che avrò l'onore di presentare — un intervento del Governo perché ponga allo studio le future leggi che, ai sensi dell'articolo 9, dovranno incidere sulle norme di carattere regionale, e perché si voglia soprattutto armonizzare l'economia regionale con quella dello Stato, dei comuni, degli enti locali. Termino riaffermando quella che è la mia convinzione (e che mi augurerei fosse anche quella di colleghi che erano tiepidi verso l'istituto regionale): che cioè, con le cautele, i suggerimenti e le

provvidenze da me richiamati, il progetto offra delle sicure garanzie che le regioni saranno strumento di decentramento amministrativo e legislativo e di rinnovamento democratico nell'ambito dello Stato uno e indivisibile.

Questo progetto si ispira a quei sensi di responsabilità e di gradualità, che sono le condizioni necessarie per una riforma che verrà ad incidere profondamente nella vita amministrativa e politica del paese. Questo disegno di legge non è, o signori, il telaio dell'assetto regionale: se noi lo intitolassimo: progetto regolante l'intero ordinamento regionale, compiremmo un atto di superbia. Esso è il primo passo dell'ordinamento legislativo regionale, noi dovremo renderlo efficiente e vitale, elemento di coesione e non di disgregazione, elemento sicuro per la vita, per l'ascesa e il rinnovamento dello Stato (*Applausi — Congratulazioni*).

**Risultati della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta di disegni e di una proposta di legge:

« Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati » (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica*) — (Doc. VI, n. 2):

Presenti e votanti . . . .	322
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . .	296
Voti contrari . . . . .	26

(*La Camera approva*).

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49 » (739):

Presenti e votanti . . . .	322
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . .	211
Voti contrari . . . . .	111

(*La Camera approva*).

GUARIENTO: « Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 » (588):

Presenti e votanti . . . .	322
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . .	282
Voti contrari . . . . .	40

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48 » (807):

Presenti e votanti . . . .	322
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . .	220
Voti contrari . . . . .	102

(La Camera approva).

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49 » (809):

Presenti e votanti . . . .	322
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . .	217
Voti contrari . . . . .	105

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amalucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Armosino — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Bavaro — Bellucci — Bennani — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara

— Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Cartia — Casalnuovo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavinato — Ceccherini — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Coli — Colleoni — Consiglio — Coppi Alessandro — Coppi Iia — Corbi — Corbino — Cornia — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Di Fausto — Di Leo — Donatini — Ducci.

Emanuelli.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giavi — Giordani — Girolami — Grammatico — Grassi Giuseppe — Grassi Luigi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Imperiale — Invernizzi Gabriele.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Latanza — Latorre — Lazzati — Leone-Marchesano — Leonetti — Liguori — Lizzadri — Lombardi Ruggero — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marchesi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Medi Enrico — Melloni Mario — Messinetti — Miceli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroh — Momoli — Montagnana — Monterisi — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco.

Natali Ada — Natoli Aldo — Negrari — Negri — Nicoletto — Novella — Numeroso.

Orlando.

Paganelli — Pagliuca — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi —

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Polastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti. Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio — Roberti — Roselli — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sacchetti — Sallis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Caiati — Campilli.

Di Vittorio.

Lombardini — Lombardo Ivan Matteo.

Nenni Pietro.

Pera.

Vigo.

**Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento regionale.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortù. Ne ha facoltà.

COCCO ORTÙ. Onorevoli colleghi, debbo confessare una certa emozione nel prendere la parola su questo argomento, sia per la sensazione dell'inadeguatezza delle mie forze alla grande causa della difesa dell'unità dello Stato, sia per la sensazione dell'inermità di questa battaglia di fronte al prevalere numerico di questi grandi blocchi democristiano e marxista, che per fini diversi perseguono questa grave riforma.

Una difesa dello Stato unitario che non nasce da preconcetti di carattere programmatico e ideale e neppure da un attaccamento sentimentale a quello Stato unitario che il travaglio di generazioni liberali ha dato al nostro paese. Non preconcetti di natura ideologica o programmatica, perché il partito di tutte le libertà non può essere in linea teorica che favorevole alle più ampie forme di libertà locali, di autogoverno locale. Il liberalismo storico queste forme ha attuato felicemente in più paesi. Le ha attuate ogni qual volta il popolo, adeguando progressivamente i propri istituti pubblici alle esigenze di libertà e di amministrazione, ha visto possibile questa realizzazione. E lo Stato, anziché uscirne indebolito, indubbiamente ha acquistato vigore ed efficienza con mirabili sintesi di autorità e libertà. È inutile che vi ricordi gli esempi della Svizzera, degli Stati Uniti, dell'Australia e del Canada.

Quindi nessun preconcetto ideale o programmatico e nessun attaccamento sentimentale al passato del nostro paese. E di questo è prova la spregiudicatezza con cui nelle file del mio partito, sin dal periodo clandestino e non appena caduto lo Stato centralizzato corporativo fascista, fu studiato il problema autonomistico; e ne fanno fede alcuni scritti del partito e molti discorsi di nostri uomini responsabili.

Senonché, quando si ha la grande responsabilità di partecipare ad una classe politica dirigente, si sacrificano posizioni programmatiche ideali e si possono anche sacrificare, ed è onesto farlo se necessario, posizioni o preconcetti di coerenza. Ed è per questo che, raggiunta su questa questione una unanimità che non abbiamo trovato in altre questioni, noi liberali valutando obiettivamente la situazione contingente del nostro paese e ricordandoci che la politica è arte del limite e del possibile, abbiamo detto «no» a questa riforma. E teniamo a che nella storia del Parlamento italiano risulti ben chiara la responsabilità di ciascuna parte di fronte ad un passo tanto grave nella storia nostra di oggi e di domani.

Abbiamo detto «no» valutando tutti quei pericoli che voi (*Indica il centro*) in gran parte oggi finalmente individuate e di cui fa fede il progetto di legge che la I Commissione ci presenta; progetto che ha cercato di porre rimedi, ma inefficaci e impotenti, a questi pericoli, violando nello spirito e nella sostanza la stessa Costituzione.

Il progetto parte dal postulato della «autonomia delle regioni in senso tecnico,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

e proprio nella potestà legislativa». Così dice la Commissione ed è nel vero. L'autonomia si concretizza nella potestà legislativa.

Esistono, è vero, nella Costituzione gli articoli 118 e 119, ma quello che dà corpo al nuovo ordinamento, come ha detto l'oratore che mi ha preceduto, è l'autonomia normativa, che è qualche cosa di ben diverso e più avanzato del decentramento amministrativo che viene auspicato dal nostro paese.

Dice l'articolo 117, secondo una dizione che voi tutti conoscete: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ».

In virtù di questo articolo si crea una coesistenza — praticamente e potenzialmente in concorrenza — di una fonte statutaria della legge e di 19 fonti regionali della legge. Quale il limite, onorevole colleghi? Quale il confine? Se voi raffrontate l'articolo 117, che testè ho letto, con l'articolo 119 che riguarda l'autonomia finanziaria e con l'articolo 128 che si riferisce alle province ed ai comuni, voi dovete trarre una conseguenza: che i limiti posti dalla Costituzione all'attività legislativa della regione con l'articolo 117 sono quelli impliciti nella legislazione dello Stato nei suoi principi fondamentali. Perché, quando la Costituzione vuol far riferimento a leggi emanate *ad hoc*, si esprime non con la formulazione « dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », come nel 117, ma si esprime come, ad esempio, nell'articolo 119, dove dice che « le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica... » da leggi *ad hoc*, dunque « che la coordinano — come prosegue l'articolo — con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ». E più chiaramente ancora l'articolo 128, che si riferisce alle province ed ai comuni, dice che questi « sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica che ne determinano le funzioni ».

Dunque: gli articoli 119 e 128 della Costituzione, che prevedono l'emanazione di leggi particolari limitatrici dell'autonomia, emanate *ad hoc* lasciano chiaramente intravedere nella loro formulazione questa volontà limitatrice della Costituzione, mentre l'articolo 117 contiene la formulazione generica « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », e, come se ciò non

bastasse, aggiunge: « sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale... » È evidente che questa ulteriore specificazione sarebbe stata del tutto superflua se l'attività legislativa della regione fosse stata condizionata alla emanazione di leggi *ad hoc*: perché se così fosse stato non si sarebbe potuto pensare che queste leggi particolari potessero lasciare tanta libertà alle regioni da consentire loro di legiferare in contrasto con l'interesse nazionale.

Non sono possibili, quindi, equivoci di sorta, e oggi voi non potete, onorevoli colleghi, salvare soltanto la forma della Costituzione forzandone lo spirito allo scopo di conciliare i 19 parlamentini, che state creando, con il Parlamento nazionale. E, del resto, non si può mettere in una grave crisi di coscienza dei galantuomini: infatti io che ho questi convincimenti antiautonometrici e queste preoccupazioni per la vita dello Stato, mi trovo di fronte al caso di coscienza o di accettare il minor male insito nella vostra legge regionale, redatta con prudenza, di cui do atto alla Commissione, ma violando la Costituzione o di rispettare la Costituzione non votando una legge che è contro lo spirito e la lettera della stessa.

Alle stesse conclusioni possiamo giungere se rifacciamo l'*iter*, il cammino, attraverso il quale si è giunti alla presente formulazione dell'articolo 117. Nel testo iniziale del comitato di coordinamento, nell'articolo 109, concretizzatosi successivamente nella formulazione dell'attuale articolo 117, era detto: « nei limiti delle direttive e dei principi generali stabiliti con leggi dello Stato ». Se questa dizione fosse stata trasfusa nel testo definitivo, voi potreste dire oggi che lo Stato ed il Parlamento nazionale hanno rimessa al loro arbitrio l'attività legislativa dei parlamenti regionali. Questo era anche il senso dell'emendamento presentato nella Costituente dall'onorevole Colitto, che diceva: « la regione ha potestà di emanare norme legislative in armonia e nei limiti delle direttive e dei principi generali stabiliti dalle leggi della Repubblica su materie particolarmente indicate dalle leggi stesse ». L'onorevole Colitto ritirava il suo emendamento, di cui si prospettava sicuro l'insuccesso, di fronte all'emendamento dell'onorevole Targetti, che poneva ancora l'accento, ma in forma più attenuata, sulla possibilità del Parlamento nazionale di fornire la falsariga alle regioni per quanto riferentesi alla loro potestà legislativa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Ma anche l'emendamento dell'onorevole Targetti cadde, come finì nel nulla il tentativo dell'onorevole Bozzi di far riferimento a « singole leggi ». E che si possa legiferare riferendosi ai principi impliciti nella legislazione dello Stato risulta anche nella risposta che il relatore, onorevole Ambrosini, ha dato all'onorevole Lami Starnuti. Disse l'onorevole Ambrosini: « Un'altra osservazione faceva l'onorevole Lami Starnuti: se per avventura vi fossero delle materie per le quali non esistesse una legge dello Stato, sarebbe possibile alla regione emanare norme proprie? Teoricamente, anzi astrattamente, la domanda si potrebbe porre, perché, richiedendo una norma subordinata il presupposto di una norma principale, sarebbe imbarazzante e incerta la posizione delle regioni nell'ipotesi configurata dall'onorevole Lami Starnuti. Ma nel concreto il caso ipotizzato non esiste, come osservò l'onorevole Ruini in una sua interruzione. In concreto, tenendo presenti le materie elencate nell'articolo concordato o negli stessi tre articoli del testo approvato dai 75 (109, 110 e 111) sicuramente possiamo dire che esse sono già impegnate, e completamente, dalla legislazione dello Stato ».

Quindi il relatore rispondeva all'onorevole Lami Starnuti: è inutile che tu faccia questa riserva, i principi generali vi sono per tutte le materie; la legislazione dello Stato — anche senza leggi *ad hoc* — contiene implicitamente i principi per cui si possa legiferare!

Questa è la situazione, onorevoli colleghi, se noi vogliamo riandare — ed è superfluo — all'origine di questo articolo 117 che riconosce autonomia legislativa alla regione. E allora io vi farò grazia della esposizione dell'appesantimento burocratico e degli aspetti finanziari della riforma, perché il punto è tutto qui, diciamolo francamente: è nel frazionamento della sovranità, è nel potere legislativo che si frantuma!

E allora il rimedio lo si è cercato nell'articolo 9 del progetto della I Commissione che dice: « Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Si vuole tornare, con l'espedito di questo articolo 9, a tutto ciò che si era perso via via nella discussione della Costituente:

alle leggi particolari che, preventivamente emanate, devono condizionare le leggi regionali; e per di più si ricorre alla IX disposizione transitoria.

Ma, onorevoli colleghi, la IX disposizione transitoria è fatta per liquidare il passato dello Stato, non per investire e ipotecarne la vita avvenire! Dice la disposizione transitoria, richiamata dalla Commissione: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni ».

Questa norma, per il solo fatto di essere transitoria, ha in sé implicitamente la natura di norma che investe il passato per adeguarlo al presente. Questa norma è limitatrice dei poteri dello Stato, restrittiva nei confronti dello Stato, ma la I Commissione inverte la dizione e lo spirito della legge, e dice: « Non sei tu, Stato, che devi adeguare la legislazione tua preesistente a questa nuova entità di diritto pubblico che è la regione; sei tu invece, regione, che non puoi legiferare se lo Stato non ti pone in condizioni di farlo predisponendo le sue leggi a cui tu, regione, devi adeguare le tue leggi ».

Ebbene, onorevoli colleghi, io dico che ciò significa violare lo spirito e la lettera della Costituzione! Voi lo fate col nobilissimo proposito di evitare i pericoli che noi abbiamo da tempo denunciato e che stanno soprattutto in questa concorrenza di fonti legislative che frantumerà lo Stato, ma allora onestà politica e patriottismo impongono a voi non di violare lo spirito e la lettera della Costituzione per salvarne la forma, ma di impugnare i mezzi costituzionali che la Costituzione ha previsto per correggere se stessa! E vi è ben motivo perché questi correttivi vengano impugnati, se voi, per tentare di salvarvi da quei pericoli, siete giunti sino a voler invertire lo spirito e la lettera di una disposizione così chiara quale la IX.

E inoltre, onorevoli colleghi, la disposizione dell'articolo 9 del progetto bisogna collegarla alla disposizione dell'articolo 10 che dice: « Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente (il 9) entrano immediatamente in vigore nelle regioni, abrogando le norme regionali che siano in contrasto con esse ».

Quindi, la Commissione non solo ha ricorso alla norma transitoria invertendone lo spirito, come si è detto, ma ha superato anche il limite dei 3 anni nel tempo perché l'articolo 10 protrae indefinitamente nel tem-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

po la facoltà dello Stato di emettere norme condizionanti l'attività legislativa delle regioni. Quindi, anche se si volesse, pure per sola ipotesi, aderire alla interpretazione che della IX disposizione transitoria dà arbitrariamente la Commissione, e cioè se si dovesse aderire a questa attribuzione allo Stato del compito di creare delle leggi cornice come si legge nella relazione al progetto, lo Stato queste leggi cornice potrebbe crearle soltanto nei primi tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, perché il limite di tre anni, almeno quello, non consente arbitri di interpretazione; non consente deroghe. Ed allora queste leggi cornice avrebbero dovuto essere leggi cornice proiettate indefinitamente nel tempo verso l'avvenire con due vie di uscita: o cristallizzazione della vita legislativa del paese, se le leggi cornice ponessero effettivamente limiti all'attività legislativa regionale futura, o evanescenza dei principi posti dalle leggi-cornice sino a portare questi limiti alla coincidenza con i principi fondamentali della Costituzione. Non vi è scampo.

Si deve concludere che la realtà è questa: che, con questi articoli 9 e 10, avete voluto mettere — ed io anti-autonomista potrei essere lieto di questo, ma avete violato la Costituzione, e di questo non posso essere lieto — la regione alla discrezionalità del Parlamento nazionale, il quale può fare e non fare le leggi per ogni materia ed a queste leggi condiziona l'attività legislativa delle regioni, e successivamente senza limiti nel tempo può fare poi via via nuove leggi, in base all'articolo 10, ed abrogare le leggi regionali. Ed allora vi domando (*Indica il centro*) se vale la pena di impiantare questi 19 parlamentini regionali, di mettere su tutta una impalcatura burocratica, di dare il via a 19 *Gazzette Ufficiali* fra le quali si aggirerà impazzito il cittadino italiano per salvare l'apparenza di un'autonomia che non volete più autonoma? (*Applausi all'estrema destra*). Questa è la verità.

ERMINI. Perché se la prende con noi?

COCCO ORTU. Onorevoli colleghi, porto qui una esperienza molto importante del primo parlamento della mia terra di Sardegna, pur terra di uomini seri, meditativi, di grande equilibrio: io ho visto il funzionamento di questo parlamento. Il ministro dell'interno ed il ministro di grazia e giustizia qui presenti sanno bene quanto molti di voi non sapranno e cioè che questo parlamento ha fatto delle leggi che il Governo ha impugnato.

Ora, che cosa è successo in quel parlamento dopo l'impugnativa? Quel che è

successo vi dimostrerà che lo Stato fisserà pure dei limiti; ma chi ci garantirà il rispetto di questi limiti se mancherà la acquiescenza spontanea? Soltanto la possibilità di prevalenza del potere esecutivo dello Stato potrà imporre il rispetto dei limiti.

Potrà ribellarsi un parlamento? Vi porto un esempio molto importante del parlamento regionale della mia terra.

Il 5 ottobre scorso il piccolo parlamento di Cagliari approvava una legge di 3 articoli. Articolo 1: « Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate accordate in Sardegna a norma dei decreti 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modificazioni, integrazioni e con scadenza nell'annata agraria 1948-49, sono prorogate per la successiva annata 1949-50. La proroga si applica alle concessioni disposte in data posteriore al primo aprile 1947 ». Poi c'è un articolo di una gravità eccezionale. Mi appello ai giuristi e ai non giuristi. È l'articolo 2, che dice: « La proroga si applica anche alle concessioni di terre che abbiano formato oggetto di procedimenti sia pure chiusi con sentenza passata in giudicato, ma non eseguita alla data del 5 ottobre 1949 ».

Giustamente il rappresentante del Governo comunicò immediatamente che il Governo impugnava questa legge. Si convocò allora subito il parlamento di Cagliari, che, ad unanimità di voti, dai democratici cristiani ai comunisti, ai monarchici e ai « missini », insorse contro il Governo di Roma che concalca le ritrovate libertà dei sardi e votò per la seconda volta la legge impugnata.

Questo voi lo sapete, onorevole Scelba. E quando, onorevoli della maggioranza democristiana, il Governo ha depositato i motivi dell'impugnazione, il Governo ha dimostrato di essere nella verità. Dice il Governo: violazione degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) e motiva il Governo: « prorogando per l'annata agraria 1949-50 le concessioni di terre incolte la regione sarda ha esercitato la potestà legislativa in una materia sottratta alla sua competenza. E in vero la materia della concessione di terre incolte non si può ritenere compresa nella dizione « agricoltura e foreste » di cui all'articolo 3 dello statuto sardo (la cui portata va intesa in senso restrittivo escludendosi dall'ambito di essa sia la regolamentazione dei contratti agrari sia la imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ecc.) ».

E, soggiunge il Governo, si sono ecceduti i limiti della potestà legislativa regionale

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

interferendo in rapporti patrimoniali di diritto privato, in altre parole nel regime contrattuale del codice civile, nel regime di proprietà che è garantito dalla Costituzione.

Un secondo motivo di impugnazione afferma il Governo: si è data, e non si poteva farlo, un'interpretazione autentica di una legge nazionale (articolo 8 della legge statutale 25 giugno 1949, n. 353).

Nel terzo motivo d'impugnazione il Governo ha dato una lezione di diritto costituzionale affermando che la legge sarda impugnata viola la divisione statutaria tra i poteri legislativo e giudiziario. Voi concorderete onorevoli colleghi, in questa presa di posizione del Governo in difesa delle sentenze passate in giudicato.

Questo dice il governo. Sapete onorevoli colleghi che cosa è successo? Si riconvoca il parlamento sardo: ha la parola il consigliere regionale comunista Pirastu il quale svolge una sua interpellanza sull'impugnazione, da parte del Governo, della legge regionale. Il presidente democristiano risponde affermando di essere d'accordo sulle soluzioni prospettate dall'interpellante e cioè sull'immediata promulgazione della legge.

LACONI. Il consigliere liberale che cosa ha fatto?

COCCO ORTU. Credo si sia astenuto, e, se è così, ha fatto male.

Questo è un esempio di ciò che succede, ed io vi ho fatto l'esempio del parlamento sardo perché è quello di una delle regioni più equilibrate, più serie, dagli uomini più responsabili, che hanno così profondo il sentimento del diritto e il senso della patria.

Ebbene, a un certo punto, messi di fronte alla preoccupazione del contatto diretto col corpo elettorale e per una mal concepita polemica antistatale, anticoncentralistica, tutti indulgono a questi motivi, e vi mettono, per i primi i vostri amici di partito, di fronte a situazioni di questo genere, onorevole Scelba. E questo ve lo ha fatto un parlamento dove avete ancora una maggioranza. Cosa vi succederà domani?

Se la situazione è questa; credete di potere evitare questi pericoli col limite dell'articolo 9 che tra l'altro una Corte costituzionale deve considerare non valido perché se una regione legifererà in base all'articolo 117, la Corte costituzionale non potrà che dire che l'articolo 9 — questa trappola, questa pastoia che oggi la Commissione cerca di mettere alla vita delle regioni — non può sussistere senza violare la Costituzione.

Ho detto poc'anzi: limiti elastici, quindi difficilissimi da individuare; lo riconosco. E a causa di quella elasticità il parlamento sardo era certo in buona fede. Gli si è detto: hai competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste ed è sorta automaticamente una grave contestazione. Il parlamento sardo ha agito come si è visto perché ha interpretato elasticamente la dizione «agricoltura e foreste» e certo in buona fede, così come il Governo in buona fede oltre che con ragione ha impugnato la legge con i motivi addotti. Potere centrale e potere regionale tutti e due in perfetta buona fede; comunque il potere regionale ha promulgato la legge nonostante la vostra impugnativa, signori del Governo, e il rispetto di questi limiti può essere garantito soltanto dalla possibilità di prevalenza del potere esecutivo dello Stato su un parlamento regionale che si ribella: perché contro il cittadino singolo che si ribella avete due carabinieri, contro il cittadino che infrange le leggi fiscali avete due finanzieri; ma contro un parlamento che cosa avete, signori del Governo? Non avrete nessun Luciano Bonaparte, che sgombri la sala dei Cinquecento col calcio dei fucili.

Questo pericolo fu intuito quando l'onorevole Scelba, nel vostro congresso, colleghi democristiani (riporto la frase che ho trascritto dal *Popolo*; non ho gli atti ufficiali del vostro congresso) disse: « Non ci si deve preoccupare del pensiero che quasi certamente, in sede di elezioni regionali, i voti del 18 aprile possano diminuire: anche se si dovesse arrivare, in qualche regione, a un governo comunista, esso dovrà funzionare secondo la legge, altrimenti provvederà lo Stato a farlo filare ».

Non vi è dubbio: il rispetto della legge dello Stato è rimesso soltanto alla possibilità del potere esecutivo di prevalere sulla regione che si ribelli.

Ma io ho il dovere di dire, fino a quando rappresento qui dei cittadini italiani liberamente pensanti, che questa è una promessa, o una certezza, di guerra civile. Perché quando il ministro dell'interno oggi in carica mi dice: io prevedo che ci potrà essere la ribellione di una regione, ma ho altre forze dello Stato per imporre la volontà dello Stato, io dico: tristi giorni per il nostro paese! Ed io domando a voi della maggioranza: avete avuto per questo i voti del 18 aprile? Non credo di essere stato pessimista, ed è una grande passione per la patria che mi porta a battermi contro questa sventura per l'Italia, come mi ha portato a battermi contro il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

regionalismo proprio in sede di elezioni regionali della Sardegna...

LACONI. Avete perduto le elezioni! (*Commenti*). A nome di chi parla? A nome del corpo elettorale che non le ha concesso voti?

COCCO ORTU. Stia tranquillo, ch  parlo anche a nome della maggioranza dei sardi!

CAPUA. Onorevole Laconi, avete vinto le elezioni promettendo la roba altrui, non la roba vostra!

COCCO ORTU. Quando si ha la certezza, onorevole Laconi, della volont  autonomistica del popolo italiano, si risponde s  a una proposta democraticamente onesta quale   quella che noi facciamo sul *referendum* nazionale, oggi per l'Italia come la facevamo ieri per la Sardegna. Ma di questo avete paura.

LACONI. Vi   stato il 2 giugno!

COCCO ORTU. Aspettavo questa risposta. Aspettavo che si dicesse che vi   stato il *referendum* tra autonomisti e anti-autonomisti nelle elezioni del 2 giugno 1946 e in quelle del 18 aprile 1948. Questa risposta l'avete gi  data, comunisti e democristiani, nelle elezioni sarde; ed io ho detto allora che questo era un atto di contrabbando politico, perch  agli italiani, in quel giugno 1946 e nell'aprile 1948, di autonomia regionale non se ne   parlato. Come di elemento preminente della scelta politica... (*Interruzioni al centro*). Voi comunisti sapete che prima del 2 giugno 1946 eravate contrari alle regioni anche voi!

LACONI. Questi sono *slogans* da comizio.

COCCO ORTU. Ricordo il discorso dell'onorevole Togliatti, dell'11 marzo 1947, se la memoria non mi inganna, quando disse: sento parlare di Daunie e di Pelagie...

LACONI. Parlava dei federalismi mascherati!

COCCO ORTU. Onorevoli colleghi, la possibilit  di conflitto tra il potere periferico e il potere centrale ha una possibilit  di soluzione soltanto sul terreno della forza: il prevalere del potere esecutivo, e basta. Perch  all'atto della creazione di istituti di diritto pubblico che devono avere sostanza e corpo nella vita sociale del tempo in cui devono operare voi non potete prescindere, anche se in linea teorica e ideale voi siete per questa nuova forma dello Stato, da quella che  , in un certo momento storico, la geografia politica del paese, la geografia economica del paese e la geografia della ricchezza e della miseria. Da questo non potete prescindere in un paese in cui il corpo elettorale   cos  profondamente diviso che la lotta

non ha un denominatore comune, e v'  da una parte un denominatore comune di democrazia e da un'altra parte un denominatore che noi consideriamo di antidemocrazia o di totalitarismo potenziale.

In questa situazione, con la distribuzione geografica di queste forze che voi conoscete, voi di leggieri ponete in essere istituti quali i parlamenti regionali che possono assumere domani volti di parlamenti a maggioranza rossa e di parlamenti a maggioranza nera.

E quando in un paese, onorevole Scelba, la lotta politica scende tanto sino nel pi  profondo del cuore e delle passioni che i *leaders* dei grandi partiti di opposizione vi dicono che in caso di guerra (disperda Iddio questa parola al vento) « Noi saremo da quell'altra parte della trincea » (e questa dichiarazione di guerra ve l'hanno fatta qui, al Senato e nelle piazze), quando si   in queste condizioni, con la geografia politica che abbiamo nel paese, voi volete mettere in piedi questi parlamenti regionali perch  in essi si scateni la lotta politica e perch  nell'eventualit  che deprechiamo di giorni pi  tristi per noi e per il mondo vi sia qualche parlamento che possa ammainare la bandiera d'Italia ed innalzare un'altra bandiera? Questo non voleva il popolo italiano, quando votava per voi, e a questo voi non metterete argine con l'articolo 9 del progetto.

Io so che queste sono parole inutili e che il progetto passer  (lo voterete con la forza dei vostri voti congiunti, democristiani e comunisti, per fini diversi). Ma ho il dovere di dirle perch , come nella vita privata, cos  nella vita politica ognuno deve salvare la propria anima e quella del proprio partito. Nella storia del Parlamento come nella storia d'Italia rimarr  consacrato che a nome del liberalismo italiano io ho scisso le responsabilit  in questa grave avventura.

E vi   un altro aspetto del problema. Quando avrete messo in funzione questi parlamenti regionali, che portano impliciti, onorevole Scelba, questi pericoli di natura politica, voi potrete evitare che l'autonomia abbia corpo con una localizzazione delle spese e dei tributi? Voi conoscete meglio di me i rendiconti del Tesoro. Sapete cosa pagano ogni anno di tributi e di tasse il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia; cosa pagano la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia, e cosa ogni anno lo Stato spende. Voi conoscete questo conto. Io vi domando: il giorno in cui metterete in piedi i parlamenti regionali — che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

possono imporre anche tributi propri — riuscite voi ad impedire che ognuno faccia il conto di quello che paga e di quello che riceve e che l'egoismo delle popolazioni agiate del nord (alleandosi le classi padronali e lavoratrici) non faccia causa comune nei rispettivi parlamenti locali contro la miseria del sud? (*Proteste all'estrema sinistra*).

CONSIGLIO. Attualmente, infatti, vi interessate soltanto dell'« Isotta Fraschini ».

COCCO ORTU. Voi vedrete la solidarietà delle autonomie dei ricchi contro la solidarietà delle autonomie dei poveri. E il giorno in cui lo Stato italiano dirà come dovrà pur dire: « Io voglio por fine a questo sistema di miliardi di sovvenzioni a industrie che non producono economicamente, perché non è giusto che un bracciante sardo lavori a condizioni di fame o che un calabro o un lucano muoiano di fame in una situazione di palese ingiustizia tra parte e parte di Italia » voi troverete in quei parlamenti regionali le roccaforti degli egoismi regionali ed al centro vi sarà uno Stato impotente o fannullone che attraverso i suoi organi governativi farà i conti elettorali e dirà: valgono più quattro milioni di piemontesi di un milione di sardi, valgono di più centomila dipendenti della Fiat di quattordicimila minatori di Carbonia che muoiono sottoterra. Ed ogni giorno di più avrete creato la frattura politica, economica e morale del paese! (*Rumori all'estrema sinistra*).

CARPANO MAGLIOLI. Voi l'avete creata.

CAPUA. Di comune accordo volete rovinare l'Italia.

COCCO ORTU. Queste preoccupazioni non sono soltanto di noi liberali, perché io ho sentito che si estendono al presidente del Consiglio, che di recente ha detto « è necessario si faccia l'esperimento; se va, va; se non va torneremo sui nostri passi<sup>1/2</sup> ». Ma sui passi non si torna quando si fanno certi esperimenti.

Nè mi si opponga che noi vorremmo conservare lo *status quo* perché abbiamo elaborato un progetto di decentramento amministrativo sostanziale dello Stato, progetto che conoscerete.

Se queste sono le prospettive, perché respingere una proposta così onesta come quella di un *referendum* popolare? Non avreste dovuto negarci l'arma costituzionale del *referendum*. Avreste potuto e dovrete ancora differire la discussione a quando questo *referendum* sia attuabile affinché il popolo italiano sovranamente decida, tanto

più che per la nostra Costituzione non era stato previsto quel *referendum* sanzionatorio cui fu sottoposta la costituzione francese (e che noi liberali avremmo voluto) ed in questa parte la Costituzione sovverte radicalmente la struttura dello Stato.

L'onorevole Laconi mi ha interrotto poco fa dicendomi: « il *referendum* l'abbiamo già fatto il 2 giugno 1946 ».

LEONE-MARCHESANO. Perché non lo dovremmo ripetere? (*Commenti*). Tutti gli errori sono derivati proprio da quello! (*Rumori all'estrema sinistra*).

COCCO ORTU. Già conosco l'argomento che il *referendum* tra partiti autonomisti ed antiautonomisti l'abbiamo trattato il 18 aprile. Faccio appello in questo momento all'onestà di tutti voi perché mi diciate se il 18 aprile 1948, quando tanta parte degli italiani votò come se avesse i cosacchi alle porte dei seggi elettorali, gli elettori pensavano ad autonomie o a non autonomie, ad autonomie finanziarie, a competenze legislative regionali o non avevano invece la preoccupazione fondamentale che in questo Parlamento un partito, voi (*Indica il centro*), arrivaste in gran numero, in numero prevalente su quello del blocco social-comunista senza pensare ai programmi di partito. Questa è la risposta che onestamente dovete dare. E allora, se voi respingete la nostra richiesta di *referendum*, trincerandovi dietro l'argomento che questo è già avvenuto il 18 aprile, ho il diritto di dirvi — come ho detto al congresso del partito liberale — che dietro al senso di responsabilità o alla paura che è alla base della vostra affermazione del 18 aprile voi volete contrabbandare la più pericolosa riforma che mai vi sia stata per la vita unitaria del paese.

Non potete respingere con simili argomenti la richiesta di un *referendum*. È una proposta onesta e democratica che facciamo: è a scarico delle vostre e delle nostre coscienze, e non vi è motivo per non accoglierla.

Non vorrei poi che in questa vostra opposizione al *referendum* colleghi democristiani, giuocasse un profondo motivo psicologico di preoccupazione. Già una volta avete visto che, quando il 2 giugno del 1946, su uno dei problemi in cui il fattore anticomunismo non giuocava, voi avevate dato una precisa guida politica, quattro quinti del corpo elettorale non marxista non ha seguito la vostra guida politica. Non vorrei che anche in questa questione giuocasse una preoccupazione di questo genere, una preoccupazione estremamente disonesta, amici della maggioranza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

E la tenacia (nella posizione regionalistica del settore social-comunista, che se vincesse... sopprimerebbe anche l'unico Parlamento nazionale (non ne faccio loro un carico; essi devono attuare il loro programma), e che oggi vuole ben 19 parlamenti regionali, questo zelo autonomista non vi mette in sospetto? Questa volontà di aprire 19 fronti di opposizione, 19 possibilità di ribellione, onorevole Scelba, non vi mette in sospetto? Io non ne faccio un carico ai social-comunisti, essi fanno il loro giuoco, farebbero male se non lo facessero... Essi dicono: che noi e voi rappresentiamo una società marcia e decrepita che deve crollare, e così pure che lo Stato, democratico parlamentare, è una giunta esecutiva di questa borghesia contro cui essi hanno il diritto di impugnare tutte le armi. Essi sono conseguenti! Ma voi il 18 aprile avete avuto un voto preciso, perché poteste essere un grande argine di sicurezza contro questo attacco, ed oggi non potete decidere senza appellarvi al paese! (*Interruzione del deputato Carpano Maglioli*). Non potete porgere a costoro l'arma per scardinare lo Stato! (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

Onorevoli colleghi, potrei dilungarmi sulle esperienze di una campagna elettorale regionale (*Interruzioni*). Ai sardi si sono promesse troppe cose, anche il paradiso terrestre! Siamo stati battuti, e bisogna saper perdere, saper incassare!

Ma, onorevoli colleghi, potrei portarvi tutti gli elementi di carattere economico, finanziario, produttivo, riguardanti le regioni italiane, i dati statistici, l'esame dei bilanci, con il costo della burocrazia, che ho potuto acquisire nella preparazione a quella lotta, potrei darvi la dimostrazione della valanga della burocrazia e dei tributi che ne scaturiranno.

Supero questo argomento: il problema fondamentale oggi è quello che riguarda il frazionamento della potestà legislativa dello Stato, la possibilità di creare un limite all'incostituzionalità, il problema è nel limite che vorreste creare con l'articolo 9 del progetto di legge, è nella prospettiva della necessità di ricorrere alla forza per far rispettare questo limite in occasione di una resistenza o di una ribellione alla volontà dello Stato. Questo è un problema grave che investe tutta la vita nazionale! Sta a voi il giudicare con le vostre coscienze su questo grave problema, e non vi è disciplina di partito che possa tenere! Voi potrete oppormi un argomento, « accettare contro queste preoccupazioni almeno questo progetto ». Questo è,

come già dicevo, un caso di coscienza per un buon italiano, ma è un caso di coscienza ancora più grave per chi avendo come io ho, un religioso rispetto della Costituzione, non voglia pervenire alla sua modifica altrimenti che con i mezzi costituzionali, poiché la Costituzione è sacra e non può essere violata né nella lettera né nello spirito, qualunque possa essere la nobiltà del fine che si persegue.

È dunque un caso di coscienza; e con l'adesione, come conclusione subordinata, al vostro progetto, che contiene quegli articoli 9 e 10 si dovrebbe aderire a una violazione allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Onorevoli colleghi, riflettete; non potrete tornare indietro. Quando gli italiani avranno queste 19 legislazioni, essi si sperderanno nel dedalo di 19 *Gazzette ufficiali*, la vita dello Stato sarà paralizzata da valanghe di ricorsi e controricorsi avanti la Corte costituzionale: lo Stato ricorrerà contro la regione, la regione contro lo Stato, la regione contro la regione.

MURGIA. Lo Stato sarà molto più agile!

COCCO ORTU. E si è verificato un esempio poco tempo fa di come anche tra regione e regione le cause di attrito possono essere infinite: quando in Sicilia è passata la legge per cui per le industrie siciliane i titoli industriali da nominativi divenivano al portatore. Tutte le altre 18 regioni d'Italia, se già esistenti, avrebbero potuto impugnare la legge, perché era una arma di concorrenza sul risparmio nazionale, in quanto il risparmiatore di Torino, di Cagliari o di Genova, anziché investire nelle industrie della propria regione, dove i titoli permanevano nominativi secondo la legge dello Stato, dalla legge siciliana potrebbero essere tratti a investire i propri capitali in Sicilia, dove i titoli convertendosi al portatore si sottraggono al fisco. Applicando l'articolo 117 della Costituzione, per cui le leggi di una regione non devono ledere gli interessi di un'altra regione, le rimanenti 18 regioni d'Italia avrebbero potuto impugnare la legge. (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

Ripeto che so bene che non varranno queste mie parole a mutare il corso che voi, con la prevalenza del numero, imporrete alla storia d'Italia.

*Una voce al centro.* È la legge della democrazia!

COCCO ORTU. Io ribatto ancora a questo collega, che mi interrompe dicendo che è la legge della democrazia, che quando la prevalenza numerica in un Parlamento la si raggiunge in una particolare contingenza

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

politica, quale fu quella del 18 aprile 1948, quando si vuole attuare una riforma di tale portata che sconvolge tutto l'ordinamento dello Stato, quando alle spalle vi è un secolo di storia, con giornate nere e con giornate luminose, ma un secolo di storia comune, quando vi è alle spalle una struttura unitaria che ha superato il collaudo gravissimo del settembre del 1943, per cui l'Italia è rimasta unita ed il paese, man mano che le armate di liberazione liberavano nuovi territori, automaticamente si riuniva perché non vi era stata la minima incrinatura nel tessuto connettivo dello Stato costituito dalle sue amministrazioni essenziali, quando si ha alle spalle uno Stato unitario che ha superato un collaudo come questo, e si vuole sovvertire questo Stato creando 19 strutture autonome regionali, e ci si appella, come ha fatto il mio interruttore, ad una legge della democrazia, quale quella del numero delle volontà, ebbene io vi dico che voi per primi dovrete volere il suffragio del popolo, poiché tutti voi sapete che i voti che avete riportati sono un atto di fiducia in un uomo, Alcide De Gasperi, sono espressione della volontà di determinare un gruppo in maggioranza assoluta nelle assemblee contro la tesi di Nenni e Togliatti dell'ipoteca del potere per le maggioranze relative.

Ben sapete che gran parte dei vostri voti vi sono stati dati per la formazione di una forte maggioranza omogenea da far prevalere contro i social-comunisti.

Voi questo lo sapete, e quindi non potete parlarci della legge della democrazia. Formalmente, noi dobbiamo inchinarci davanti a questi risultati. Ebbene, anche ammesso ciò, se voi sentiste tutta la gravità del problema di cui stiamo parlando, non vi fareste indietro di fronte alla richiesta di un referendum popolare.

Un giorno nella Costituente italiana, nel giuoco fra voi e i social-comunisti, entrambi non sapendo di chi fosse per essere la vittoria definitiva — perché voi non sapevate ancora chi avrebbe vinto la partita per le Assemblee nazionali —, avete sperato di costituirvi ciascuno delle roccaforti periferiche per resistere a chi avesse preso il potere centrale.

Questo era dunque per voi semplicemente un espediente di lotta politica, ed in questo giuoco è andata compromessa l'unità dell'Italia.

Non varranno forse queste parole a salvare questa unità italiana, perché voi non lo vorrete, ma ricordatevi che, attraverso

la voce di uno dei quindici deputati liberali, in questa aula oggi ha parlato, al disopra delle vostre fazioni, la volontà unitaria degli italiani a cui voi non volete dar voce, e gli uni e gli altri, come l'onestà politica e il patriottismo dovrebbero imporre. (*Vivi applausi a sinistra e a destra — Congratulazioni*).

**Presentazione di un disegno di legge.**

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento regionale.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ghislandi. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Onorevoli colleghi, la legge di cui si discute rientra nel quadro di quelle norme integrative o complementari della Costituzione che la Costituzione stessa ha specificamente previsto. Se esse non fossero finalmente sancite, la Costituzione rimarrebbe inefficiente nei riguardi di molte attività degli enti pubblici (Stato, enti locali, ecc.), oppure la vita di questi enti sarebbe costretta a continuare a svolgersi secondo norme che la Costituzione ormai ha revocato, implicitamente od esplicitamente, ma che, purtroppo, ancora oggi vigono, semplicemente perché non sono state sostituite da altre che la Costituzione ha indicato ed impone.

Di codeste leggi integrative, purtroppo (sebbene ormai stiano per scadere i due anni dall'approvazione della Costituzione repubblicana del nostro paese) quasi nessuna è stata presentata a tutt'oggi al Parlamento, e si potrebbe dire che nessuna abbia avuto un definitivo crisma da parte del Parlamento e dell'autorità suprema dello Stato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Non vi parlerò di quelle riforme di struttura di cui tante volte si è detto, e che pure rappresentano una esigenza, implicita ed esplicita, della stessa Costituzione, nei capitoli che trattano dei rapporti economici e sociali dei cittadini.

Potrei piuttosto ricordare che, anche in merito a queste riforme — lo dico soltanto di passaggio — ben poco abbiamo visto, se non un tentativo di riforma dei soli patti agrari che da alcuni mesi angustia il Parlamento e che, dato il modo come il relativo disegno di legge è stato bistrattato, finisce con il far sperare assai poco per quella riforma agraria generale che era, e pare sia ancora, nel programma di tutti i partiti.

C'è stato anche qualche tentativo di riforma tributaria, ma anche questo in misura assai modesta e lo stesso disegno di legge presentato ora dal ministro delle finanze è risultato così insufficiente che tutte le amministrazioni così dei grossi come dei piccoli comuni, sono insorte, indipendentemente da qualsiasi questione di partito, e non pochi sindaci sono giunti fino a Roma, per protestare ed esprimere la loro meraviglia per questa riforma che, fra l'altro, ha completamente dimenticato l'articolo 53 della Costituzione, il quale sancisce il principio della progressività dell'imposizione tributaria: in questa riforma, infatti, che dovrebbe essere il preludio della grande riforma tributaria, tale principio è stato pressoché capovolto.

E non parliamo poi della riforma dei codici, di cui pure tante volte si è parlato e la cui necessità è evidentissima giacché noi ancora oggi ci regoliamo secondo codici che, almeno in parte, sono ormai assolutamente contrari allo spirito ed alle esigenze della nostra vita nazionale, in quanto contengono norme le quali sono state disposte in base ai principi ed alla mentalità del passato regime e che dovrebbero quindi essere messe al bando, specialmente in materia penale.

Ma, e la legge per l'aggiornamento delle norme di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e seguenti, la legge nuova sulla stampa, prevista dall'articolo 21, quella sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6, quella sulle confessioni religiose minori, di cui all'articolo 8, quella sugli speciali provvedimenti per le zone montane e per lo sviluppo dell'artigianato di cui agli articoli 43 e 44? Tutte queste leggi, e tante altre, che pur sono indispensabili perché la Costituzione non continui, in tali argomenti, ad essere lettera morta, sono ancora e sempre

di là da venire. Non parliamo poi di due altre fundamentalissime, quali quelle sul *referendum* e sulla Corte costituzionale. Quanto alla prima, il *referendum* — anche se avversari nostri di alcuni settori di questa Camera vorrebbero invocarlo, non completamente a ragione, per questo determinato caso — esso costituisce, tuttavia, un diritto solennemente sancito dalla Costituzione e non può essere da nessuno contestato, né quindi, da chicchessia, conculcato. Quanto all'istituzione della Corte costituzionale, lo stesso oratore, a noi avverso, che mi ha preceduto, è venuto a parlarci di conflitti latenti o già esplicitamente scoppiati fra una regione — la Sardegna — e lo Stato.

Chi risolverà questi conflitti? Dovrebbe essere la Corte costituzionale; ma essa non esiste ancora! E che dire di quel Consiglio superiore della magistratura di cui, all'articolo 194, la Costituzione prevede, appunto, l'istituzione, mentre la sua mancanza a tutt'oggi fa del nostro ordinamento giudiziario una specie di corpo senza testa, per il che non poche sono state — e tutt'altro che timide — le rimostranze degli interessati al buon andamento della giustizia e di chi la giustizia amministra?

A tutto ciò si aggiunga fino ad oggi la mancanza di una legge regolatrice in modo definitivo, completo e concreto dell'istituzione delle regioni, dei rapporti fra esse e lo Stato e fra lo Stato, la regione e gli altri enti locali, provincie e comuni.

Orbene, questa elencazione — per quanto sommaria — io non l'ho fatta, onorevoli colleghi, per spirito acido di critica o di opposizione; al contrario, l'ho voluta fare per ricordare a tutti noi — governo e parlamento, maggioranza e minoranza — l'esistenza di una realtà molto seria e molto grave, che molte volte dimentichiamo perché sopraffatti dalla urgenza di contingenze che ci sembrano più importanti; realtà che, però, sta sempre al fondo della nostra vita nazionale ed alla quale bisogna provvedere, se non si vuol incorrere nel pericolo di arrivare troppo tardi. È per ricordare a noi tutti che ormai esiste una Costituzione che noi abbiamo votato a grandissima maggioranza, per non dire alla quasi unanimità, dopo averla discussa e decisa in piena libertà, anche se la discussione è stata lunga e qualche volta anche vivace e tumultuosa; e l'abbiamo votata in rappresentanza del popolo italiano, credendo in piena e massima buona fede di interpretarne la voce, i sentimenti e gli interessi. Oggi, questa Costituzione, in cui crediamo e spe-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

riamo, vogliamo — e dobbiamo volere — sia attuata, così come è stata concepita e voluta dalla grande maggioranza dei liberi rappresentanti di un libero popolo; anzi, se domani vi fosse da parte di qualcuno la minaccia, per un pretesto o per l'altro, di volerla combattere o sminuire saremo, e dovremo essere, fra i primi a difenderla ad ogni costo.

Ma, appunto per ciò, vogliamo e dobbiamo fare in modo che la Costituzione abbia una attuazione veramente completa e fedele il più possibile, e al più presto possibile. Troppo tempo già abbiamo perduto, ed il popolo nostro non ha ancora avuto modo di rendersi conto che dal 1945 ad oggi una vita veramente nuova, più efficiente, più promettente e di maggiore rispondenza ai suoi bisogni ed alle sue aspirazioni, è incominciata. Affrettiamoci a dargli questa convinzione, da ciò avremo nel popolo stesso il maggiore difensore delle istituzioni che noi gli abbiamo creato.

Naturalmente, se questo incitamento va fatto a tutti noi, esso tocca in modo particolare il Governo ed i gruppi parlamentari di cui esso è l'espressione; poiché se da parte della destra e del centro si tenta addossarne la responsabilità anche su di noi dicendo che l'iniziativa parlamentare non è negata a nessuno e che, quindi, quello che non ha fatto la maggioranza potevamo farlo noi, è troppo facile per noi rispondervi, onorevoli colleghi, che la minoranza quello che può fare non ha mancato e non manca di farlo. Parecchie proposte di legge sono partite da questi banchi: per esempio quella del nostro collega onorevole Francesco De Martino, presentata insieme con altri, sul *referendum*; senonché, quando una proposta viene da questa parte della Camera, essa va da una Commissione all'altra, passa da svariati esami ad ordini del giorno diversi, ma non giunge mai definitivamente alla discussione e decisione in Parlamento. Invece, quando la maggioranza vuole, anche il Governo vuole; e quando il Governo vuole una cosa, la maggioranza a sua volta lo asseconda: è evidente quindi che la maggiore responsabilità per la mancanza di iniziative in merito a quanto sopra ho detto deve essere attribuita al Governo ed a voi, piuttosto che a noi.

Chiarito ciò, affermo, a nome del mio gruppo come del resto già altri hanno detto, che, pur dovendo fare serie e non poche critiche a questo disegno di legge nei suoi particolari, tuttavia noi vi siamo in linea di principio favorevoli. Saremmo infatti privi di coerenza se, dopo aver reclamato nei nostri

comizi, sui nostri giornali e nei nostri interventi parlamentari la presentazione delle leggi integrative della Costituzione, oggi ci schierassimo con coloro che viceversa non le vogliono.

Da più parti della Camera, ci si è detto che con ciò noi staremmo andando « sulla via di Damasco », poiché, si diceva, che, tempo fa, noi saremmo stati contrari all'istituto della regione. Ciò non è esatto. Individualmente, vi possono essere stati fra di noi dei colleghi che avevano delle titubanze, e facevano delle riserve in proposito; ma ufficialmente da questi banchi non è mai partita una parola decisamente contraria alla regione. Così abbiamo votato, anche se con qualche riserva, a favore dell'istituto regionale e quindi siamo perfettamente logici e coerenti oggi, dichiarandoci d'accordo, almeno in via di massima, col Governo che ci propone una legge che dà attuazione a questa riforma.

Si dice anche che noi avremmo, con altri gruppi di estrema, degli scopi reconditi. Ma è il solito processo alle intenzioni! Se noi volessimo andare a cercare scopi più o meno reconditi in tutti coloro che alzano la voce in quest'aula, potremmo dire, a nostra volta, che coloro che oggi chiedono il *referendum* per la questione delle regioni, nascondono la speranza di ottenere, attraverso lo stesso, una modificazione della Costituzione non soltanto intorno all'ordinamento regionale, ma anche su altri problemi anche più gravi, come, ad esempio, quello dell'attuale forma repubblicana dello Stato...

Ad ogni modo, a proposito del *referendum* — intendiamoci bene — noi siamo i primi a dire che esso costituisce un diritto del popolo; siamo stati i primi ad invocare che venga presentata la legge relativa; ma da ciò ad ipotecare addirittura l'esito di una tale forma di ricorso al popolo su una determinata materia, ci corre parecchio. Anzitutto occorrerà, in ogni caso, la domanda da parte di 500 mila cittadini, secondariamente l'esito bisognerà attenderlo; ed a proposito della stessa questione delle regioni, io non so quale speranza possano effettivamente nutrire coloro che invocano per essa il *referendum*. Provatevi a chiedere alla nostra gente, che per tradizione è stata sempre « localista » perché ha avuto nei secoli una vita separata di singole parti della nazione da altre; provate, dico, a chiedere alla nostra gente: « Volete fare da voi o volete dipendere da Roma? »; e, col buon nome che, a torto o a ragione, Roma — dal punto di vista buro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

cratico-amministrativo — ha oggi in quasi tutte le parti d'Italia, state pur sicuri che il *referendum* darebbe un risultato schiacciante a favore di un ordinamento più autonomo dell'attuale.

D'altra parte, qui non si tratta di fare una critica all'istituto regionale. L'onorevole Cocco Ortu si è scagliato contro di esso; ma l'istituto ormai esiste e, quindi, finché la Costituzione non sia modificata, è una perdita di tempo il volerne invocare la eliminazione o la modifica in senso pressoché abrogativo.

Oggi il problema è piuttosto questo: abbiamo da completare l'attuazione della Costituzione; e poiché la caratteristica più importante, per non dire più originale, della stessa, oltre all'istituzione di uno Stato repubblicano e democratico, è quella della sua organizzazione a sistema regionale, provvediamo ad attuarlo, ma come ho già detto ad attuarlo sul serio! Con questo, io non vengo minimamente a voler negare il valore e l'importanza dello studio che la Commissione ha fatto in proposito; anzi devo riconoscere che la stessa vi ha messo tutto il suo impegno, esaminando a fondo il disegno di legge governativo, dividendosi poi il compito sulla base di determinati principi stabiliti *ad hoc* dalla Commissione stessa, e riassumendo il proprio lavoro in un nuovo disegno di legge. Senonché, se questo appare più completo ed organico di quello governativo, esso però (e qui devo fare la mia critica alla Commissione), si distacca in parte dalle linee ottime che erano state decise nell'ordine del giorno Lucifredi, approvato da tutta la Commissione nella seduta del 20 gennaio 1949.

In tale ordine del giorno, infatti si diceva fra l'altro: « Considerato che per la buona attuazione delle norme sull'ordinamento regionale, che consentano i benefici che esso può dare ai fini del decentramento, ecc., è indispensabile che trovino precisa regolamentazione legislativa le seguenti materie: 1°) statuti regionali; 2°) potestà normativa; 3°) trasferimento di funzioni dello Stato alle regioni; 4°) rapporti fra Stato, regione e organi comunali e provinciali; 5°) controllo e giustizia amministrativa; 6°) finanza locale; 7°) procedimenti elettorali »; e tale concetto era, ripeto, ottimo, nel senso di dare al paese, senza più equivoci né attese, una legge completa, quasi a poter dire: eccovi l'istituto della regione, nella sua interezza organica e sistematica, come deve vivere, funzionare e prosperare nell'interesse dei singoli e della nazione!

Ma questo purtroppo non si è voluto fare e, in un secondo tempo, si è creduto di ripiegare, rinunciando alla regolamentazione dei procedimenti elettorali e della finanza regionale.

E allora che cosa ne è venuto fuori? Un edificio che manca di alcune delle sue parti fondamentali! Voi avete fatto la legge per l'istituzione e l'organamento delle regioni con lo stesso erroneo criterio con cui, putacaso, un ministro dei lavori pubblici costruisce un acquedotto senza stabilire quale acqua lo potrà alimentare. Avete cioè ideato un edificio, senza assicurargli i mezzi indispensabili alla sicurezza del suo funzionamento.

Questo è l'errore fondamentale della proposta di legge; contro il quale non può valere l'argomentazione dell'onorevole Bovetti, che dal momento che la destra fa delle critiche e che la sinistra ne fa a sua volta delle altre, ciò basterebbe a ritenere che la Commissione è stata nel giusto. Alessandro Manzoni, che era più profondo di tutti noi, racconta invece di quel giudice il quale dopo aver sentito uno di due contendenti gli disse: « Hai ragione », ma poi, sentito l'altro, disse anche a lui: « Hai ragione »; e quando un suo bambino gli osservò: « Come può essere che abbiano ragione tutte e due? » rispose: « Hai ragione anché tu! ».

Insomma, non si può da semplici illazioni, né tanto meno dal semplice fatto dell'esistenza di critiche, che per di più partano da diversi concetti, dedurre che sia nel giusto chi è criticato da entrambi le parti; bisogna vedere piuttosto se veramente lo sia, ma in base alla constatazione ed all'esame di fatti concreti.

Ora, il fatto concreto, in questo caso qual'è?

Anzitutto, l'osservazione fatta ieri dall'onorevole De Martino e dall'onorevole La Rocca in merito alla limitazione del diritto degli statuti, resta in pieno; specialmente la dimostrazione data in proposito dall'onorevole De Martino è limpida e logicissima. Non ci si può scappare. Potevate sperare a vostra difesa nell'esistenza dell'ordine del giorno Tosato, in sede di Costituente, ma quando l'onorevole De Martino ha rievocato ciò che dichiarò al momento della votazione e discussione di questo ordine del giorno l'onorevole Ruini, presidente dei 75, ogni vostra contraria illazione è caduta, e con questo dovete riconoscere per forza di cose che siete in errore.

L'articolo 9 rende inattuabile, per chissà quanto tempo, il funzionamento legislativo della regione; tanto è vero che voi stessi,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

nella vostra relazione, fate un invito al Governo nel modo più esplicito: «Sembra opportuno che la Commissione emetta uno specifico voto per la sollecita elaborazione da parte del Governo dei progetti delle leggi speciali da sottoporre al Parlamento per la fissazione dei principi fondamentali, senza dei quali le regioni alla loro entrata in funzione sarebbero spogliate della parte più eminente delle loro attribuzioni».

Ora, se il Governo non presenta queste leggi — (per il momento non le vediamo), — e se, per di più, manca anche qualsiasi disposizione per il finanziamento delle regioni, dove andremo a finire? Creeremo un corpo morto, e cioè una istituzione che esisterà giuridicamente, ma che non potrà funzionare né in via di potestà legislativa, né in via materiale pura e semplice, poiché non si saprà neppure come provvedere ai mezzi finanziari per il suo mantenimento.

Voi dite: questo avverrà con leggi successive. No, bisognava che ciò avvenisse, forse anche con leggi separate, ma da essere sottoposte contemporaneamente alla proposta organica della istituzione. Soltanto così avremmo potuto dare al paese una sicurezza assoluta che si volesse veramente dar vita all'istituzione delle regioni e si volesse che esse veramente funzionassero. Non starò a ripetere altre osservazioni già fatte dai miei colleghi; soltanto mi fermerò su alcuni punti che, secondo me, sono a loro volta fondamentali.

Il più importante di questi punti è quello dei controlli. A tale proposito voi, in sostanza, peggiorate il sistema di controlli che già esisteva prima del fascismo e quasi lo stesso sistema di controllo fascista. Parlo, fra gli altri, non soltanto a giovani quanto valenti professori di diritto costituzionale ed amministrativo; parlo anche al non più giovane onorevole Migliori, che è stato amministratore di importanti enti locali amministrativi anche prima del fascismo. Egli m'insegna che, perfino per il controllo sui comuni, la giunta provinciale amministrativa era, a quell'epoca, di maggioranza elettiva. Lo Stato interveniva con una parte di consiglieri di prefettura, ma la maggioranza era riservata agli esponenti della diretta elezione popolare. Perché questo non avviene oggi? Oggi si continua a parlare di autonomia e di attuazione di una Costituzione, la quale fa dell'autonomia locale un proprio principio basilare: ne parla, infatti, all'articolo 5 e ancora all'articolo 128, e al 133, ecc.; ne parla persino nelle disposi-

zioni transitorie. A nostra volta affermiamo continuamente, noi tutti, questo principio di autonomia in scritti e discorsi di ogni genere; ma, appunto per ciò, anche senza risalire agli entusiasmi dell'onorevole Gonella che, nella sua relazione al primo congresso del suo partito, nel 1946, ha addirittura definito l'istituzione dell'autonomia come la «cittadella della libertà», mi pare più lecito e logico il chiedere che tanto entusiasmo verbale si tramuti, finalmente, in cose concrete.

Ebbene, nel campo dei controlli previsti dal vostro disegno di legge l'autonomia viene praticamente ad essere negata. Noi, con emendamenti particolari, vi domanderemo che riguardo a questa autonomia — nella costituzione dell'organo di controllo sulle regioni e di quello sulle province — si ritorni quanto meno alla prevalenza degli elementi elettivi.

Non mi perdo qui a discutere il numero e la qualità degli elementi governativi; ma, secondo me, si dovrebbe anche tener presente che potrà essere molto utile, accanto a funzionari amministrativi, mettere almeno un magistrato amministrativo o giudiziario, perché i funzionari prefettizi o il potere centrale portano una loro mentalità, e i magistrati possono portarne un'altra che, unita a quella degli elementi elettivi, può meglio servire alla funzione del controllo.

Un secondo punto che ci preoccupa è la questione del personale del nuovo ente regione. Ho sentito dire: non creiamo altre «Rome» oltre quella che già esiste (non nel senso di voler negare tutto il nostro affetto nazionale e tutta la nostra simpatia alla capitale eterna d'Italia, ma perché Roma, nel concetto della vita amministrativo-burocratica della nostra nazione, rappresenta particolarmente la burocrazia centrale).

Ora, anche verso i componenti di questa burocrazia centrale noi non abbiamo prevenzioni. Riconosciamo che vi sono in essa ottimi elementi, veri lavoratori, anche se tanti, viceversa, trovando a criticarne uno, vorrebbero calunniare tutti gli altri. Nel suo complesso la burocrazia, però, sta diventando una casta. Nell'antico Egitto ve ne erano tre; oggi, nello stato moderno, e non solo in Italia, se ne sta formando una quarta; contro la quale, specialmente da parte delle istituzioni e degli elementi locali, c'è risentimento, preoccupazione ed anche una certa tendenza alla ribellione.

Non voglio dare dei giudizi anzi tempo, so, però, che l'istituzione del provveditorato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

regionale opere pubbliche se, generalmente, ha dato buoni risultati, li ha dati perché gli altri elementi tecnici sono stati scelti fra gente di senso pratico, voltiva e fattiva, anche se appartenente alla burocrazia (peraltro periferica) dello Stato. Viceversa, se vi sono stati intralci, ritardi, preziosismi e cavilli, essi sono quasi sempre venuti, e vengono, dagli elementi piovuti da Roma, dalla burocrazia centrale della Corte dei conti. Questi elementi hanno una mentalità tutta propria; e, naturalmente, applicano questa mentalità anche alla vita regionale. Ciò che si teme è che, con la distribuzione di altro personale della burocrazia centrale nei singoli nuovi organi locali della regione, il male si diffonda ancor più.

Ebbene, noi diciamo: facciamo pure la regione, ma diamo alla stessa non soltanto la possibilità di esistenza e di funzionamento bensì facciamo anche in modo che di Roma ve ne sia una sola, diminuita della sua strapotenza accentratrice, burocratica, sebbene sempre amata da tutto il popolo italiano; e che non si cada nel pericolo di creare altre 19 Rome più Roma, perché allora si avrebbe il fallimento completo della nuova istituzione e della funzione che le ha dato il voto della grande maggioranza dell'Assemblea Costituente. Ed auguriamoci che la regione serva veramente alla vita e al progresso della nazione, indipendentemente da tutti i calcoli che si attribuiscono agli uni ed agli altri e da tutti i processi più o meno leciti alle intenzioni; cosicché sia raggiunto, anche per questa via, il bene dell'Italia, che sta a cuore a tutti i suoi figli. (*Vivi applausi - Congratulazioni*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare, a nome del presidente del Consiglio, il disegno di legge:

« Norme integrative di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o legislativa.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento regionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sallis. Ne ha facoltà.

SALLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge manifesta in modo inequivocabile la lealtà costituzionale del Governo e la ferma volontà del Parlamento di adeguarsi progressivamente ai precetti della Costituzione, realizzandone la lettera e lo spirito.

Non è il caso di parlare qui della rispondenza, della opportunità, della necessità della regione nella nuova struttura costituzionale italiana. Ciò fu fatto, ampiamente, in sede di Costituente. Ormai la regione è acquisita all'ordinamento costituzionale italiano, e altro non incombe sul Parlamento che il dovere di trarne le logiche conseguenze.

I dubbi, le incertezze, le ostilità, in buona o mala fede, contro l'autonomia regionale trovano adeguata, precisa e tranquillante risposta nella norma costituzionale. Ogni altra impostazione non sarebbe ormai corretta e producente.

Non è possibile che la regione diventi un ente nemico dello Stato come ancora una volta si è detto, perché tutta la Costituzione, ispirata ad impedire ciò, appresta gli strumenti giuridici idonei per mantenere la regione nella posizione subordinata di ente, la cui potestà non è originaria, ma è soltanto derivata dalla unica, esclusiva, originaria sovranità dello Stato. Basta, in proposito, vedere rapidamente qualche norma costituzionale. Stabilisce infatti la Costituzione che la regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito fra le regioni; non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni; non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego, lavoro, ecc.. Con queste norme è impossibile che le regioni diventino altrettanti compartimenti stagni.

Di più: il consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, se non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. E ancora: ogni legge regionale è suscettibile di opposizione da parte del Governo, ed è, comunque, sottoposta al visto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

di un commissario governativo. La stessa entrata in vigore di una legge ritenuta urgente dal consiglio regionale non può avvenire, in termini abbreviati, se il Governo della Repubblica non lo consente. E quando il Governo stesso ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione ovvero contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, sospende l'apposizione del visto e rinvia la legge al consiglio regionale per un riesame.

Nello svolgimento di questi rapporti Stato e Governo hanno e mantengono il pieno possesso dei loro diritti, che costituiscono altrettanti doveri nell'interesse della unitaria organizzazione statale e della sua sovranità. Infatti: se è possibile ad un consiglio regionale riapprovare una legge regionale inviata per nuovo esame dal Governo, ciò esso può fare soltanto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e, comunque, l'eventuale persistenza dell'organo legislativo regionale nella primitiva decisione ritenuta dal Governo illegittima o inficiata nel merito, implica la possibilità per il Governo di sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, e persino quella, molto elastica, di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

La realtà è che l'autonomia si svolge nell'ambito di confini ben marcati e ben decisi, alcuni dei quali talmente pressanti e penetranti nel funzionamento interno della regione da essere, ove buona fede e saggezza non sussistano, addirittura annientatori dell'autonomia medesima.

Questi limiti, quando non siano configurati in modo specifico e definito, così come avviene per certe ipotesi piuttosto favorevoli a lasciarsi sussumere tecnicamente in una formula giuridica, sono costituiti dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, dall'interesse nazionale, dal contrasto di interessi con altre regioni; formule queste, soprattutto quella relativa all'interesse nazionale, che per la loro elasticità possono praticamente rivelarsi come pastoie rigide e come nemiche dell'autonomia più misurata.

La stessa autonomia finanziaria delle regioni non può realizzarsi e svilupparsi se non nelle forme e nei limiti delle leggi dettate dal Parlamento, che resta, nella capitale dello Stato, il supremo coordinatore in materia finanziaria, così come dispone la Costituzione repubblicana.

D'altra parte è detto chiaramente all'articolo 115 della Costituzione che le regioni sono costituite in enti autonomi con

funzioni e poteri propri, sì, ma secondo i principi fissati dalla Costituzione, la quale non è immutabile, e meno che mai eterna ed immobile, e potrà sempre, sull'esperienza degli eventi e degli sviluppi autonomistici, essere riveduta in qualsiasi senso. Quindi nulla è irreparabile; nulla è, o può diventare, tragico; si può avere insomma la coscienza tranquilla.

Bisogna riconoscere che la Commissione ha lavorato con passione e con competenza e che ha tradotto in formula di legge, nel miglior modo possibile, lo spirito della Costituzione ed alcuni principi informativi che essa logicamente si era prefissa come direttiva costante del proprio lavoro. Il progetto della Commissione, nell'articolata impostazione dei vari problemi, è di gran lunga superiore a quello governativo, che sa di mentalità burocratica. In proposito basta constatare soltanto questo: che il progetto governativo inizia con un articolo riguardante la prima adunanza del consiglio regionale, quindi, con una norma di carattere procedurale; il testo della Commissione, invece, palesa fin dagli inizi conoscenza e coscienza sicure del problema autonomistico, parlando degli statuti regionali, che costituiscono veramente il primo problema di carattere concreto e che, per ciò stesso, giustamente hanno avuto il dovuto rilievo da parte della Commissione.

Come primo rilievo debbo dire che la Commissione ha correttamente agito quando ha scartato il sistema di redigere uno statuto-tipo per tutte le regioni. Un siffatto sistema avrebbe disseccato alle fonti il regime autonomistico e, stante l'importanza giuridica della capacità statutaria per gli enti autonomi, avrebbe vulnerato o distrutto l'autonomia regionale, che fin dalle sue origini concrete e positive, nel primo attimo in cui si pone nello spazio e nel tempo, deve avere una naturale, anche se dosata, possibilità di autodeterminazione, di autorganizzazione, sia pure nell'ambito vasto dell'ordinamento costituzionale dello Stato. La Commissione ha soltanto ritenuto di fissare alcuni punti inderogabili dalla volontà dei nuovi enti autonomi in guisa da circoscrivere la potestà statutaria di questi alle questioni non regolate dalla legge.

È a questo punto che può sorgere una pregiudiziale, che non è solo elegante, ma è di levatura importante. Cioè: l'atteggiamento della Commissione è rispettoso della lettera e dello spirito della Costituzione? Il quesito ha un'importanza anche pratica perché, se noi oggi legiferassimo con poco

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

riguardo per la Costituzione, il nostro lavoro potrebbe essere dichiarato inefficace dalla Corte costituzionale siccome contrario alla Costituzione. Ora, a parte gli statuti speciali, per i quali valgono norme particolari in relazione appunto alla loro specialità, non si può negare che, per le regioni a statuto normale, il legislatore costituzionale ha avuto di mira di convogliarle nell'ambito di una direttiva, sia pure larga, la quale non può essere dettata che dal legislatore ordinario. È vero che a un siffatto ragionamento si può replicare che le direttive sono soltanto quelle dettate dalla Carta fondamentale della Repubblica, ma è anche vero che in proposito, e sempre nello spirito della Costituzione, può essere correttamente e utilmente sperimentata l'attività legislativa ordinaria, che ha il compito e l'obbligo di rendere realizzabile, con estrema adeguatezza costituzionale, il regime autonomistico. In sostanza, mi pare che il disegno di legge in discussione, proprio su questo punto delicatissimo può essere ritenuto rispondente ai dettami della Costituzione, anche perché il sistema adottato dalla Commissione, fissando cioè alcuni punti fermi che non inchiodino pedissequamente il potere statuario delle regioni, realizza appieno l'intendimento di inserire e di mantenere queste ultime nella complessa organizzazione unitaria dello Stato.

A tal proposito decisivo rilievo ha l'articolo 9 del disegno di legge in esame, chiave di volta della autonomia regionale. Esso stabilisce che il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie di sua competenza se non sono state preventivamente emanate leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. Nulla da eccepire sulla legittimità e sulla efficacia di questa disposizione, che investe tutto il regime autonomistico e rende il Parlamento nazionale direttore e concertatore delle distinte e diverse legislazioni regionali. D'altra parte essa è una conseguenza spontanea e logica della norma IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, di cui ribadisce il significato, secondo cui la Repubblica deve adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e della competenza legislativa attribuita alle regioni.

Qui si parla di « Repubblica ». Ma la Repubblica è un ente astratto, che agisce e manifesta per mezzo dei suoi organi. Nel nostro caso questi organi sono le Camere, il Parlamento. Quindi, onorevoli colleghi, di qui non si scappa: v'è un preciso comanda-

mento per noi. Noi abbiamo il dovere costituzionale di formulare le leggi in relazione alla competenza legislativa regionale. Quindi qui troviamo un limite invalicabile al nostro lavoro: esso deve muoversi, nelle materie di competenza regionale, nel solco dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, senza eccessivamente particolarizzare. Se noi particolarizzassimo troppo, allora non costruiremmo soltanto la famosa cornice del non meno famoso quadro, ma faremmo addirittura tutto il quadro, mandando con ciò a gambe all'aria l'ordinamento regionale e, conseguentemente, anche l'ordinamento costituzionale dello Stato, che lo accoglie e lo consacra. Governo e Parlamento sono impegnati — ripeto — all'adempimento di questo precetto.

Lo so bene: tutto ciò implica un cambiamento di metodi e di mentalità, cambiamento che è tutt'altro che facile, dal punto di vista pratico e psicologico, perché noi italiani, nonostante le proclamazioni libertarie, abbiamo una mentalità autoritaria e centralistica, profondamente radicata nella nostra storia giuridica dai primordi del Risorgimento, per cui crediamo che il burocrate dei ministeri sia una scintilla del genio divino, mentre può essere semplicemente un rapace accentratore pieno di sussiego e, qualche volta, di infondata presunzione.

Epperò qui si dimostreranno la educazione e la versatilità politiche di noi dirigenti la vita pubblica italiana. Vi si arriverà per gradi senza miracolismi, ma bisogna comunque arrivarvi con una certa e corretta sollecitudine. Il Governo dev'essere in ciò l'elemento propulsore, e non deve lasciarsi a sua volta governare dalla agguerrita resistenza della burocrazia centrale, che si sente profondamente ferita dall'ordinamento regionale.

E l'abilità e capacità del Governo devono rivelarsi soprattutto nella coraggiosa, anche se meditata e non avventata, delega alla regione di funzioni statali, di cui permane sempre titolare lo Stato. Ciò servirà a sveltire l'attuale elefantiaca ed ottusa organizzazione burocratica, e porrà lo Stato nella condizione di fruire di capaci energie periferiche, tenute lontane, umiliate e qualche volta derise dall'altisonante atteggiamento dei gangli burocratici centrali.

La regione può essere una collaboratrice preziosa del Governo nazionale e degli organi costituzionali dello Stato, e renderà sicuramente, ove lealtà e buona fede presiedano, utili, incalcolabili servizi alla collettività nazionale.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Qualcuno avrebbe voluto che in questa legge non si discutesse di organi regionali. È bene invece che noi ci occupiamo degli organi regionali, per quel tanto che ci è costituzionalmente consentito. Non è forse male, per esempio, più per ragioni pratiche che per ragioni tecniche, che noi ci occupiamo delle indennità degli amministratori regionali. Questo punto delle indennità è vivamente sentito dal popolo, che pur noi qui rappresentiamo. Ora, se è giusto che gli assessori regionali abbiano una quota fissa, se è pure giusto che il presidente della giunta — ed egli solo — si circonda anche di un democratico decoro siccome la massima autorità rappresentativa regionale, in quanto assessori e presidente devono dedicarsi esclusivamente alle loro funzioni, non mi pare opportuno che i consiglieri regionali, la cui attività pubblica non è assorbente, abbiano un trattamento fisso. Sembra questione di poco momento, ma il popolo in queste cose è sensibilissimo. E non vuole soprattutto, anzi li odia decisamente e li ridicolizza, gli orpelli e il sussiego statualistici a base di titoli, di lauti stipendi, e di vanitose esibizioni.

L'autonomia è una cosa seria, e richiede squisita sensibilità politica e saggezza amministrativa. Ma non bisogna drammatizzare difficoltà e neanche errori iniziali, peraltro spiegabilissimi, di un incipiente nuovissimo regime giuridico, per cantare sinistramente il fallimento dell'autonomia regionale, prima ancora che questa nasca e sia veramente viva e vitale. Questo comportamento non è onesto: non palesa neanche senso di responsabilità. Questo volevo dire, e non di più. Si può essere anche antiautonomisti, e si è rispettabili, rispettabilissimi, anche quando si è antiautonomisti, ma non si può, non si deve, per scopi partigiani, orpellati di sparate unitarie e patriottiche, suonare campana a morto per una creatura che ancora non ha potuto dimostrare la sua vitalità.

Noi siamo autonomisti senza oltranzismo, con profonda prudenza ma anche con profonda responsabilità. E riduciamo tutte le cose alle loro proporzioni. E per questo senso di armonia diciamo che se si può parlare di rapporti democratici di fiducia e di sfiducia del consiglio regionale di fronte alla giunta, è un fuori luogo scomodare formule, consuetudini e prassi del regime parlamentare classico o moderno. Del resto Costituzione e leggi sono chiare: queste non parlano di capo di governo, di ministri, di deputati, di parlamento, di governo, ma di consiglieri regionali, di assessori regionali, di presidente

della giunta regionale, di consiglio regionale. E non parlano di immunità parlamentare, ma soltanto di irresponsabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'espletamento delle funzioni regionali. Costituzione e leggi sono sagge! L'onorevole Cocco Ortu, troppo giovanile nel suo furore antiautonomistico, mentre profetizzava non so quali nefasti per la nazione, ha parlato di 19 parlamenti regionali e ha denominato il consiglio regionale sardo «parlamentino regionale», al quale il Governo avrebbe inferto una dura meritata lezione di diritto costituzionale a proposito dell'articolo 2 della legge regionale sulle terre incolte.

Io, convinto assertore dell'autonomia, dico che di parlamento ve n'è uno solo, quello nazionale, e siede qui a Roma, capitale augusta dello Stato italiano ed agosto centro della nostra patria. A Cagliari, Palermo, Trento e Aosta vi sono, così come vi saranno domani nelle altre regioni, soltanto consigli regionali.

Ora, non v'è che attendere, senza eccessivi pessimismi ma anche senza miraggi seduttori, che l'esperimento autonomistico, voluto dalla Costituzione, si compia.

Assai importanti sono in questo disegno di legge le norme che riguardano la provincia. In realtà la Commissione ha anche qui dimostrato approfondimento e serietà, ma non mi pare che in proposito essa sia stata eccessivamente felice in confronto al testo governativo, quando della provincia essa ha voluto fare una regione nella regione. Certo, la Commissione si è trovata di fronte alla norma costituzionale che definisce la provincia come ente autonomo, ma ciò nonostante poteva essa, nella considerazione delle esigenze regionali, mitigare le aspre conseguenze derivanti da siffatta norma.

Agli effetti della riuscita dell'esperimento regionale, bisogna addirittura comprimere quelle che sono non aspirazioni provinciali, ma rigurgiti provincialeschi, e bisogna ot-tundere con coraggio e fermezza il cosiddetto beghismo provinciale, che è il peggior nemico dell'ente regione.

Ora, anche agli effetti di una bene intesa realizzazione dell'autonomia regionale, bisognava che la provincia continuasse ad esistere, ma non come ente autonomo titolare di funzioni proprie e di poteri propri, ma solo come circoscrizione amministrativa e di decentramento regionale, senza una propria personalità giuridica distinta ed eventualmente contrapposta alla regione. E ciò perché sarebbe stato assurdo pretendere

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

di decentrare da Roma per poi accentrare nel capoluogo della regione.

La Commissione ha avuto il torto di avere accentuato la distinzione tra regione e provincia, tanto più che quest'ultima è pure organo diretto di decentramento statale, oltretutto di decentramento regionale.

La provincia giuridicamente autonoma è una stiletta permanente nei fianchi della regione, e costituisce un compartimento stagno nella funzionalità della medesima. Non per nulla la provincia fu voluta ad oltranza dagli antiautononomisti (divenuti miracolosamente, dopo il 18 aprile, ferventi autonomisti), i quali ritenevano — col conferimento ad essa della personalità giuridica nonchè di funzioni e poteri propri — di mantenere in seno alla odiata regione il veleno che potesse minarne l'esistenza per poi distruggerla.

LACONI. Non è esatto.

SAILIS. E passiamo a un altro punto. Se voi, onorevoli colleghi, volete affossare la democrazia, avete soltanto un mezzo: abusare degli istituti democratici. Orbene, nel nostro caso, mi pare si verifichi proprio un abuso dell'istituto democratico: elezioni comunali, elezioni provinciali, elezioni regionali, elezioni alla Camera, elezioni al Senato. Dio mio! Il popolo italiano alla fine dirà che non vive se non per fare elezioni, mentre pure ha altre cose da fare; e allora disenterà le urne e si disinteresserà della vita pubblica.

Si dirà che, così facendo, il popolo italiano non dimostrerà una maturità politica. Sono anch'io di questo avviso, ma è anche sicuro che noi, con questa legge, con questo ripetersi continuo di elezioni, non cambieremo, né potremo mai cambiare, almeno per ora, la mentalità italiana. Senza contare, poi, che il ricorso al sistema elettorale per la nomina degli amministratori provinciali può far nascere la possibilità che le amministrazioni provinciali, per il loro colore politico diverso e contrastante, siano, nell'ambito della regione, l'una contro l'altra armate e magari tutte quante unite contro l'ente regione. E ciò è tanto più grave quando si constata che il testo della Commissione prevede ed opera non soltanto un decentramento che ricorda da vicino il decentramento burocratico e gerarchico, ma realizza anche quella forma di decentramento istituzionale in cui l'ente delegato agisce con indubbia discrezionalità ed assume caratteristiche formali e sostanziali, come si riconosce nella relazione, dirette ad attuare un rafforzamento del prestigio, delle funzioni e dell'autorità delle province.

Ammessa la premessa della Commissione si deve anche dare atto logicamente ad essa di aver bene disciplinato il decentramento istituzionale, richiedendo una legge regionale che lo crei e lo revochi.

Io non posso, tuttavia, non palesare in questa sede — e lo faccio candidamente anche per un profondo senso di responsabilità — il mio profondo scetticismo di fronte all'ottimismo, che io ritengo esagerato, della Commissione, soprattutto quando essa, quasi difendendosi da sicura accusa, dichiara che questa contemplata configurazione della provincia non attenta al prestigio e alla vitalità della regione, la cui caratteristica differenziale sarebbe comunque costituita dalla potestà normativa.

Ora, io dico sinceramente che ho paura di questo equilibrismo — che non è virtù come l'equilibrio — e mi auguro che i fatti diano ragione alla Commissione, e torto a me.

Del problema del controllo hanno parlato un po' tutti. Si è parlato di autonomia, come di un concetto tecnico-giuridico insofferente, intollerante essenzialmente di controllo. Ma questa opinione è un'eresia giuridica. È proprio il concetto di autonomia, derivata e riconosciuta dallo Stato sovrano, che implica, invoca, reclama essenzialmente un'attività di controllo che sia esplicata dall'ente sovrano, il quale ha il diritto di vigilare, sia pure con mezzi idonei e misurati, se l'ente autonomo sperimenta o meno poteri e funzioni per i fini pubblicistici che ad esso sono connaturati.

Ora, il problema del controllo è fondamentale agli effetti del funzionamento dell'ente regione. Il controllo si fa, o non si fa: se lo si fa, bisogna farlo seriamente per evitare ben sì pericolosi straripamenti, ma non in modo affogante, così che non avvenga, in questo caso, che la creatura che si vuole viva e vitale, sia poi soffocata o resa rachitica sotto la cappa di piombo del controllo.

Bisogna tuttavia riconoscere la saggezza della Commissione quando elimina pregiudizialmente il controllo della Corte dei conti, i cui metodi e i cui fini non rispondono al caso, e quando unifica l'attività di controllo di legittimità e di merito in un unico organo, il quale non può essere che espressione statutuale, non potendo tale attività essere convenientemente esercitata che da un collegio di nomina governativa.

D'altra parte nessuno ha da obiettare alcunché contro il controllo di legittimità, il quale mira a ricondurre nel proprio alveo naturale e giuridico l'ente regione; quanto al

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

controllo di merito, esso non è diretto ad altro scopo che a richiamare la coscienza e la responsabilità dei controllati ad un maggiore e più profondo riesame della questione. Il rigidismo statualistico dell'organo controllante è poi opportunamente mitigato dalla presenza degli elementi elettivi, che siano cultori di discipline amministrative. Di più, secondo me, non si può pretendere, se si vuole che organo e funzioni conseguano i propri fini.

Il meccanismo del controllo escogitato dalla Commissione è, in generale, ben congegnato e, come tale, rispondente ai fini costituzionali dell'organo controllante e alla libertà dell'organo controllato; come pure sembra bene organato il controllo della regione sugli enti locali, soprattutto quando prevede un eventuale organo circondariale, perché è risaputo che quanto più l'organo di controllo è vicino agli enti controllati, tanto più il controllo è cosciente ed efficace. Ciò può servire anche a sminuire leggermente lo spirito accentratore dei capoluoghi di provincia, mentre risponde alla più elementare ragionevolezza che il controllo sulle province sia esercitato nel capoluogo della regione per meglio garantirne l'uniformità e la correttezza.

L'eliminazione del controllo sostitutivo sugli atti regionali da parte della commissione statale, eliminazione operata dalla nostra Commissione, risponde in pieno non solo alla natura e al significato dell'ente regione quale la Costituzione l'ha voluto e architettato, ma anche al naturale e necessario intendimento di non intervenire, con forme troppo insinuanti, nel funzionamento interno degli organi regionali. Una eventuale interferenza sostitutiva avrebbe minato gravemente il completo esercizio dei poteri autonomistici, mentre è più sicuro e adeguato, nel caso eventuale di deprecate necessità, il ricorso al disposto di cui all'articolo 126 della Costituzione, che prevede lo scioglimento dei consigli regionali: misura, questa, indubbiamente più grave e più vasta, ma pure, indubbiamente, più rispettosa dell'assetto autonomistico.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione di questo disegno di legge l'Italia realizzerà un altro elemento della sua democrazia, la quale deve operare non soltanto nella libertà degli individui singoli, ma anche nella libertà degli individui associati. La regione non è creazione artificiale della Costituzione o di questa legge: essa esiste, ed è scolpita, nella storia e nella geografia; la Costituzione

e questa legge non fanno che dichiararne e riconoscerne l'esistenza, introducendola finalmente nel mondo giuridico.

Spetta a noi, spetta agli italiani tutti ormai mostrare capacità di autogoverno. Io in ciò ho prudente, ma ferma fiducia. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tozzi Condivi. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Dopo l'intervento così esauriente dell'onorevole Sallis, avrei potuto forse esimermi dal prendere la parola. Credo, tuttavia, di rappresentare qui la voce dei convertiti e non sarà forse senza significato che io faccia alcune osservazioni su questo disegno di legge.

Voi tutti ricorderete come al tempo della Costituente noi ci fossimo trovati in una situazione di perplessità nei confronti dell'ente regione: si trattava di una novità che non ci lasciava pienamente sicuri; le preoccupazioni manifestate oggi dall'onorevole Cocco Ortu e da altri colleghi erano le stesse nostre preoccupazioni. Temevamo che questa nuova creazione potesse dare, in un periodo di transizione e di trasformazione dello Stato, un esito non completamente positivo.

Man mano, però, che abbiamo acquistato esperienza nella vita politica ed amministrativa, man mano che abbiamo proceduto nell'esame di questo provvedimento, abbiamo visto sparire una ad una tutte le nostre preoccupazioni. Abbiamo capito che il problema della burocrazia centrale e il problema della disoccupazione avrebbero potuto trovare un aiuto verso la loro soluzione con la creazione di questo nuovo ente. Abbiamo capito che solo così sarebbe stato possibile eliminare una parte degli impiegati dello Stato snellendo la burocrazia e rendendo più rapida e più feconda l'attività dello Stato stesso.

Questa la realtà delle cose che alla Commissione si era presentata. L'onorevole Cocco Ortu è partito da premesse passionali che egli stesso ha detto essere sorte al momento della lotta elettorale, inficiando con questa affermazione tutte le ragioni ch'egli ha esposto in questa aula. Egli ha parlato, fra l'altro, di «parlamentini»; ma, come giustamente diceva poc'anzi l'onorevole Sallis, noi sfidiamo chiunque a trovare nel progetto della Commissione una sola parola, un solo concetto che si riferisca a tali detestati parlamentini. L'onorevole Cocco Ortu ha senz'altro confuso gli statuti speciali contemplati dall'articolo 116 della Costituzione con gli altri statuti che noi vogliamo fare in base a questa legge; egli ha cioè criticato la regione

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

che deve sorgere, in base alle deficienze che si sono manifestate negli organi regionali sorti con statuti speciali. Ma noi della Commissione, pur rilevando le stesse deficienze che hanno determinato l'avversità dell'onorevole Cocco Ortu, abbiamo proposto un disegno di legge che potrà servire a rendere più efficaci e più efficienti i nuovi organi regionali. E permetteteci di dire che quando ci si muove il rimprovero di avere agito con eccessiva lentezza, francamente sentiamo di non meritarlo. Quella lentezza ha significato meditazione, profondità di esame: quella lentezza ci ha permesso di costituire delle sottocommissioni che hanno studiato con ponderatezza e con profondità il problema, ci ha permesso di coordinare e di sottoporre ad un procedimento di limatura il nostro lavoro.

Noi non attendiamo, onorevoli colleghi, la vostra approvazione unanime o il vostro plauso, ma teniamo a dire che il nostro lavoro è stato compiuto silenziosamente ed amorosamente per servire la nazione. La democrazia cristiana, proponendo questo disegno di legge, ha mantenuto fede ai suoi impegni, ma ha dimostrato nello stesso tempo di non essere mossa né da cecità né da testardaggine. Essa ha ritrovato in se stessa quegli elementi prudenziali, quei freni che potessero aiutarla a creare qualche cosa di vivo, qualche cosa che non fosse una esperienza infeconda.

Ecco allora che questo progetto legislativo viene colpito da due parti avverse con diverse armi. Noi troviamo che l'onorevole La Rocca ci imputa di aver creato una regione che non può vivere. Nella sua poesia immaginifica, l'onorevole La Rocca ha ripetuto questo concetto: avete fatto una regione che non può comprare né carta né inchiostro per scrivere i suoi provvedimenti. Invece l'onorevole Cocco Ortu dice: avete creato una regione che sarà un «parlamentino», che si metterà contro lo Stato, e quasi ha minacciato il cozzo con questo nuovo esercito o il cozzo di nuove bande regionali!

Noi non possiamo accettare niente di tutto questo! Noi potremmo uscircene con quella scappatoia che si è usata più volte alla Camera; potremmo cioè dire: poiché questo progetto è battuto da sinistra e da destra per argomenti diversi, ciò significa che noi siamo nel mezzo. Ciò non sempre calza, perché potrebbe significare anche che siamo nel torto. Ma noi diciamo: noi siamo combattuti da sinistra e da destra, ma per argomenti che si elidono a vicenda e che

comprovano la giustizia e la profondità di questo progetto di legge! Che cosa ha fatto questo progetto di legge? Ha tradotto in progetto della Repubblica la volontà della Costituzione!

L'argomento giuridico posto qui dall'onorevole Cocco Ortu non ha fondamento. Quando l'articolo 117 della Costituzione parla di leggi dello Stato le quali contengono i principi fondamentali, la Commissione non ha detto: vogliamo violare la Costituzione! La Commissione ha voluto esaminare la legislazione dello Stato italiano già esistente che contenesse queste leggi fondamentali, e si è trovata dinanzi a tante leggi, dinanzi ad un complesso di leggi le quali in gran parte (bisogna lealmente riconoscerlo) erano superate da vent'anni di dittatura, dagli avvenimenti storici e dal progresso sociale. E allora la Commissione, applicando lo spirito della Costituzione e applicando quella tale norma IX delle disposizioni transitorie, ha voluto rispettare la Costituzione ed ha voluto che fossero condensati in poche leggi basilari i principi fondamentali sulla base dei quali le regioni stesse potessero legiferare.

Quindi, non violazione della Costituzione, ma possibilità di applicazione del principio costituzionale e possibilità di dar vita alle regioni, di porre degli schemi fondamentali appunto per evitare ciò che l'onorevole Cocco Ortu lamenta, o teme: che possano sorgere legislazioni regionali l'una in contrasto con l'altra, l'una che cozzi contro l'altra! Noi abbiamo posto delle norme che non sono dei vincoli o delle pastoie, perché i binari sui quali corre il treno non sono vincoli o pastoie del treno: i binari sui quali corre il treno sono il mezzo per cui il treno può regolarmente partire dalla stazione di partenza e giungere regolarmente alla stazione di arrivo. E noi vogliamo appunto che la regione giunga alla stazione di arrivo. E proprio per questo abbiamo proposto il disegno di legge, il quale, basato sulla Costituzione, ha inquadrato le sue norme su punti fondamentali che la Camera non può rigettare appunto perché sono posti dalla Costituzione!

Abbiamo detto che queste regioni sono enti, sono organi amministrativi; abbiamo ribadito il concetto che queste regioni non sono organi politici, siamo scesi a delle minuzie (e l'onorevole Sallis ha compreso queste minuzie) perché abbiamo voluto venire incontro al desiderio del popolo italiano che più volte ha manifestato i suoi dubbi e i suoi timori in questo senso! Noi abbiamo voluto porre anche dei limiti per le indennità; si è

## DISCUSSIONI — SEDUTA' DEL 15 DICEMBRE 1949

giunti anche in ciò al dettaglio; si è manifestata la coscienza della Commissione nel rendere questo omaggio al popolo italiano! E non vogliamo ricorrere al *referendum* (come l'onorevole Cocco Ortu diceva), perché il *referendum* presupporrebbe nel nostro animo e nella nostra volontà il desiderio di violare la volontà del popolo italiano! Noi proponiamo infatti una legge che il popolo italiano stesso ci ha demandato: dal 1946 al 1948 sulle piazze abbiamo esposto il nostro programma, abbiamo detto che avremmo creato la regione, e sulle piazze siamo stati combattuti per questo argomento e su questo argomento dai partiti contrastanti con noi.

Con questa legge noi dimostriamo di voler integralmente rispettare la volontà del popolo italiano, che è volontà espressa da un Parlamento democraticamente eletto e democraticamente funzionante. E allora quali altri dubbi, quali altre obiezioni possono essere mosse a questo nostro disegno?

L'onorevole Sallis, parlando della provincia, ha detto che noi abbiamo reso questo ente troppo autonomo, abbiamo forse carezzato i desideri provincialistici, le opinioni provincialistiche, i sentimentalismi provincialistici. Però, mi permetta il collega di notare che egli vuol combattere la provincia con le stesse armi con cui gli antiregionalisti vogliono combattere la regione: gli antiregionalisti dicono infatti che la regione può essere un pericolo perché carezziamo i campanilismi regionali e facilitiamo con ciò il sorgere delle autonomie male intese. Il collega cade ugualmente in contraddizione quando approva l'operato della Commissione che ha come presupposto la possibile creazione di organi circondariali, perché, così ha detto, creando gli organi circondariali si va a combattere il principio troppo accentratore della provincia. Quindi noi abbiamo creato la provincia così come abbiamo creato la regione, così come abbiamo ammesso la possibilità del circondario: non per accarezzare principi campanilistici, ma per impedire prepotenze e per impedire qualche cosa che possa divenire origine di dissidio. Ecco perché abbiamo voluto legiferare anche in questo campo e mettere delle garanzie. Questa legge che noi voteremo non è una legge costituzionale, ma una legge normale che potrà essere modificata, il che non significa che debba essere eterna. È un primo esperimento. Attraverso questo esperimento potremo vederne le mancanze, potremo vederne le lacune, e potremo vedere quali norme dovranno essere modificate

o aggiunte. La Commissione non ha posto a capo della sua relazione il crisma della infallibilità. Non siamo infallibili.

Vi sono alcuni articoli che potranno e dovranno essere riveduti; e altri che devono essere limati e migliorati. L'intervento nostro deve mirare a questo: giungere attraverso un più profondo esame della legge a renderla più perfetta e il più possibile adatta a questo primo esperimento della regione che prevede non statuti speciali, ma uno statuto comune, uno statuto riconosciuto come legge fondamentale dello Stato nelle sue direttive fondamentali. Abbiamo pertanto proposto che gli statuti siano autonomi e che ciascuna regione abbia diritto di crearsi un proprio statuto, ma abbiamo fissato che questi statuti debbano essere formati seguendo norme fondamentali, le norme-guida offerte proprio da questa legge.

Noi, con ciò, ripeto, non abbiamo voluto violare l'indipendenza e l'autonomia delle regioni o venir meno al rispetto che abbiamo verso questi nostri concittadini, ma abbiamo voluto fissare le direttive perché dobbiamo difendere lo Stato, e la nostra unità nazionale, e perché ci sentiamo responsabili di questa difesa e responsabili di fronte alla nazione delle leggi che emaniamo.

Ecco, nelle sue linee essenziali, non l'illustrazione del disegno di legge, ma gli argomenti passionali — permettetemi che adoperi la stessa parola che ha usato il collega Cocco Ortu — che possono essere opposti ad altri elementi passionali che sono stati adottati.

È bene che si senta e si sappia che la democrazia cristiana, prospettandosi questo progetto di legge e cercando di studiarlo profondamente, ha cercato di adempiere a un suo dovere e non ha cercato di fare una opera puramente politica, non ha cercato di fare un mercantilismo politico, non ha cercato di fare dell'alchimia politica: ha promesso le regioni, e le attuerà.

Si dice: «Può essere che altri, prevalendo domani, si avvalga di questi istituti». Nel giuoco democratico tutto è possibile, ma, sol perché domani potrebbe avvenire questo sconvolgimento politico, noi non possiamo oggi rifiutare di creare quelle leggi che la democrazia e la Costituzione ci impongono di fissare.

Per queste ragioni e per questi argomenti credo che la Camera potrà senz'altro approvare questo disegno di legge. (*Applausi al centro*).

DUGONI. Chiedo di parlare per fatto personale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

PRESIDENTE. La prego di indicarmi in che consiste il fatto personale.

DUGONI. Nel corso di questa discussione l'onorevole Almirante ha accennato a un mio discorso tenuto alla Costituente qualificandomi come antiregionalista, quanto meno al tempo passato. Chiedo di precisare la mia posizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DUGONI. Tengo a precisare che il mio intervento alla Costituente non ebbe un carattere antiregionalistico: fu un discorso di riserva nei confronti di un nuovo istituto che si introduceva nel nostro diritto pubblico; un discorso in ogni caso che distingueva in modo netto regioni ed autonomia. In quel discorso mi dichiarai profondamente autonomista come lo sono oggi. Quindi mi pare non esatta la qualifica di « antiregionalista » attribuitami dall'onorevole Almirante. In secondo luogo si deve tener conto che nelle mie riserve di allora non ve ne era alcuna per quanto riguardasse sostanziali riforme autonomistiche da introdurre nel nostro paese.

PRESIDENTE. È così esaurito il fatto personale. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il Governo si è dichiarato pronto a rispondere congiuntamente alle seguenti due interrogazioni, di cui la prima, con carattere di urgenza, è degli onorevoli Carron e Franceschini, al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo in occasione del recente inqualificabile atto di sfregio perpetrato contro il monumento commemorativo dei Caduti partigiani, a Collalto, la cui portata politica è stata sottolineata dalla stampa di questi ultimi giorni »; e la seconda dell'onorevole Dal Pozzo, al ministro dell'interno, « per sapere se è a conoscenza che la notte del 13 dicembre criminali sconosciuti hanno fatto saltare il monumento alla memoria dei partigiani delle brigate « Cacciatori delle Alpi » e « Ciro Menotti » caduti nella lotta di liberazione; e quali sono i provvedimenti che il ministro intende prendere contro singoli o associazioni a carattere fascista e neo-fascista che svolgono continua opera di provocazione a danno dei combattenti della libertà, dei loro Caduti, delle famiglie dei Caduti e a danno delle riconquistate libertà democratiche del nostro paese ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza ai reduci e ai partigiani ha facoltà di rispondere.

MARTINO EDOARDO ANGELO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione Dal Pozzo, il Governo ha già risposto ieri al Senato all'analoga interrogazione Gasparotto, Lussu ed altri; e ha risposto immediatamente, non appena cioè detta interrogazione è stata presentata. Ritengo peraltro che la prima parte di questa interrogazione possa ritenersi superata. Il Governo ha infatti mostrato di essere a conoscenza dei danni che il monumento ha subito.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, vale a dire quali siano i provvedimenti che il Governo ha preso o intende prendere in merito a questa grave questione dibattuta ampiamente dalla stampa, dirò che ogni determinazione governativa è naturalmente condizionata alla prova di questa ipotesi, la quale non è pregiudizialmente da scartarsi, ma che fino a questo momento è una semplice ipotesi. Naturalmente il Governo si è premurato di dare il massimo impulso alle indagini; non solo, ma siccome un'altra ipotesi è stata avanzata, anch'essa attendibile come la precedente, ha disposto proprio ieri che personale tecnico, previo sopralluogo, stabilisca la consistenza della seconda ipotesi avanzata, la quale escluderebbe il movente politico. Se il movente politico vi fosse, non potrei che ripetere quello che ho detto ieri al Senato: il Governo non può che deprecare vivissimamente, in sede di interrogazione, quella eccitazione politica e quella esasperazione fanatica degli animi che conduce alle più gravi nefandezze; che non consente di fermarsi nemmeno dinanzi al rispetto che si deve ai morti e, in modo particolare, a coloro che sono morti liberamente per la patria (si pensi che uno di questi si mise il cappio al collo, senza attendere nemmeno che l'esecutore materiale fosse di ciò incaricato; che insulta la memoria di coloro che combatterono per liberare la patria dal disfattismo interno e straniero. *(Applausi)*).

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Pozzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DAL POZZO. Non posso certamente essere soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole sottosegretario. Si tratta di un atto criminoso dovuto al clima creato da quella stampa che ogni giorno non fa che insultare i partigiani e le opere compiute dai partigiani, che non fa che insultare le nostre isti-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

tuzioni democratiche: un clima voluto e creato in quella zona fra Treviso e Udine dagli agrari, i quali mai hanno rispettato le leggi, e apertamente e liberamente si sono pronunciati contro quelle della Repubblica. Essi hanno creato il clima che ha portato al delitto di cui stiamo discutendo ora; vi è poi una parte dei funzionari della magistratura che hanno contribuito e contribuiscono a questo stato di cose: sono quei funzionari che ogni giorno accettano le denunce di nostalgici, di criminali fascisti o di parenti di costoro, e che chiamano i partigiani a rispondere di azioni che hanno compiuto per liberare il nostro paese; sono i magistrati che, chiamando i partigiani a rispondere di tali azioni, incoraggiano i criminali fascisti e i resti del fascismo che ancora esistono nella zona; sono alcuni funzionari dello Stato come il questore di Treviso, che si permette di autorizzare delle persone, che hanno perduto il diritto di voto per il loro passato, a parlare in pubbliche riunioni, e nega, invece, il diritto di parlare ai rappresentanti delle associazioni democratiche.

Ecco perché si possono compiere nel nostro paese atti criminosi del genere. Quindi, è la politica del Governo che deve rispondere di quel che è avvenuto. (*Commenti al centro*). Sì, onorevoli colleghi, è proprio questa situazione che porta a compiere atti del genere!

Ebbene, i partigiani domandano al Governo che metta termine a questo stato di cose, altrimenti essi stessi si impegneranno a far rispettare le libertà conquistate. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Carron ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARRON. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la cordialità delle sue parole. So come egli ha seguito noi partigiani del Friuli e della Venezia Giulia dopo la liberazione; so come stia a cuore, a lui particolarmente, quella zona: a lui che ebbe ad inaugurare quel monumento che ora è stato fatto saltare.

Confesso che, più che con esecrazione, noi partigiani friulani abbiamo sentito con sgomento quel che è stato fatto; soprattutto perché ricordiamo il triste settembre del 1944 quando i partigiani della « Nanetti » difesero eroicamente il Consiglio a Montecavallo; e ricordo ancora quando essi vennero da noi, partigiani dell'« Osoppo », a chiedere aiuti e conforto.

Soprattutto mi preme ricordare e sottolineare di fronte a qualcuno che in questo momento in Italia afferma di essere quasi

colui che costituisce il simbolo e l'onore che mai fu tradito, questo fatto: dal 1943 alla liberazione del 1945 le province della Venezia Giulia, il Friuli, il Trentino ed il Bellunese erano passate quasi definitivamente sotto i tedeschi. Nelle nostre province non comandava alcun italiano; nelle nostre province non era mai alzata « ufficialmente » la bandiera tricolore: si sappia che allora noi partigiani della « Osoppo » alzammo in quelle terre la bandiera tricolore e combattemmo per la libertà e l'indipendenza d'Italia. (*Vivi applausi*).

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere:

1°) se corrisponde a verità che l'U.R.S.S. e la Polonia nei contratti relativi alle commesse per costruzioni di nuove navi presso i cantieri italiani non hanno voluto accettare la clausola che, nel fissare i limiti di tempo per la consegna, sia considerata causa di forza maggiore l'eventuale ritardo dovuto a scioperi delle maestranze;

2°) se è vero poi che l'U.R.S.S. pretendeva di fissare l'arbitrato a Mosca;

3°) se è vero che le suddette clausole, la cui omissione nei contratti relativi alle commesse non riesce possibile accettare, ha provocato il nulla di fatto perché l'U.R.S.S. e la Polonia hanno rinunciato a passare le commesse ai cantieri navali italiani.

« E per conoscere, inoltre, quali passi ha fatto e quali provvedimenti intenda adottare perché ai cantieri navali italiani vengano assicurate anche le commesse per la costruzione di nuove navi da parte dell'U.R.S.S. e della Polonia salvaguardando il diritto al lavoro di migliaia e migliaia di lavoratori che in atto soffrono la fame.

(985)

« CARONITI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro e della difesa, per conoscere se, nella imminenza del riordinamento legislativo dei servizi relativi alla liquidazione delle requisizioni e dei danni delle truppe alleate in Italia, non ritengano necessario ed equo tutelare la posizione degli ufficiali di complemento tratti o richiamati in ser-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

vizio presso gli Uffici requisizioni alleate. Poiché si tratta di valorosi tecnici (ingegneri e geometri) che, per un lungo periodo di tempo (dai dieci ai dodici anni), hanno dedicato la loro attività a quel servizio specifico, acquisendo una preziosa esperienza, si chiede, anche per dare serenità e tranquillità a numerose famiglie, se non sia opportuno di adottare, nei loro confronti, una delle seguenti soluzioni:

1°) trattenimento in servizio presso lo stesso Ministero della difesa e sistemazione, secondo il grado, negli Uffici tecnici (Direzioni lavori Genio militare, Demanio aeronautico, ecc.), almeno fino al superamento del ventesimo anno di servizio, quando maturerà il diritto alla pensione;

2°) passaggio al Ministero del tesoro con il riconoscimento del corrispondente grado e dell'anzianità di servizio, per continuare ad essere addetti al medesimo servizio in qualità di civili, allo stesso modo come sembra vogliasi disporre nei confronti del personale civile non di ruolo attualmente in servizio presso gli Uffici di requisizione;

3°) passaggio agli Uffici tecnici di altri dicasteri (Uffici tecnici erariali, Catastali, Genio civile, Imposte di fabbricazione, ecc.), ove potrebbe convenientemente utilizzarsi la loro specifica preparazione professionale.

(986) « TROISI, BAVARO, RESTA, CARIGNANI, PIGNATELLI, SAMMARTINO, DE MARIA, TURNATURI, GASPAROLI, MAROTTA, DAL CANTON MARIA PIA, DE MEO, DE MARTINO ALBERTO, TITOMANLIO VITTORIA, SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere quali provvedimenti intendono prendere contro l'industriale Orsi di Modena, affinché provveda a revocare il provvedimento di serrata, da lui attuato il 5 dicembre 1949, delle Fonderie riunite, con l'immediato licenziamento dei 560 operai addetti ai lavori delle fonderie stesse;

e per sapere, altresì, per quali ragioni il prefetto di Modena abbia potuto mettere la forza pubblica a servizio di un industriale, per il presidio delle suddette fonderie, prima che l'industriale stesso disponesse il licenziamento e decretasse la serrata.

(987) « CREMASCHI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, per conoscere i motivi che hanno determinato, nella formulazione dell'accordo commerciale italo-spagnolo del 16 novembre, l'aumento considerevole, in confronto all'accordo scaduto, del contingente di importazione di prodotti ittici freschi e conservati, senza tenere in alcun conto la cospicua produzione nazionale.

(988)

« DE VITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere allo scopo di salvare l'apicoltura italiana dalla grave crisi determinata dalla contrazione del prezzo del miele, che rende antieconomica ogni ulteriore attività produttiva.

« In particolare si chiede:

a) il divieto dell'importazione del miele estero, stralciando tale voce dall'accordo commerciale italo-argentino;

b) l'intervento con adeguate provvidenze perché il prezzo del melitosio sia perequato al valore del prodotto apistico.

(989)

« CIMENTI, PACATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga quanto meno opportuno, se non strettamente doveroso, di intervenire con la massima energia, anche presso il Ministero dell'interno — per ciò che attiene alla vigilanza amministrativa delle attività comunali — perché cessi la devastazione dei boschi del Parco nazionale d'Abruzzo e della Maiella, che viene operata sistematicamente, soprattutto dalle amministrazioni comunali, mercé la vendita indiscriminata e senza limiti, che esse fanno, di enormi quantità di piante, a volte di boschi interi, senza rendersi conto dell'immenso, irreparabile pregiudizio che ne deriva.

(990)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando sarà deliberata la istituzione dei cantieri di rimboschimento nei comuni di Pescasseroli, Gioia dei Marsi e Barrea (provincia di Aquila), sollecitata innumerevoli volte e sempre, inspiegabilmente,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

rimandata, nonostante che in quei comuni di alta montagna, privi di ogni risorsa, la percentuale dei disoccupati sia altissima.

(991)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, dopo i sanguinosi fatti di Montescaglioso, tanto più gravi in quanto perpetrati quando ancora durava nel paese l'unanime indignazione sollevata dagli eccidi di Melissa e di Torremaggiore, non ritenga che sia giunto il momento di mettere fine all'azione provocatoria di certi organi di polizia onde fatti così esecrabili, come quelli che da due mesi a questa parte insanguinano le campagne del Mezzogiorno, non abbiano più a ripetersi.

(992)

« CERABONA, NEGRI, GRIFONE, MONTANARI, AMENDOLA PIETRO, BOTTINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere per quali motivi non è stata effettuata la sospensione delle trattenute « sugli assegni e sulle somme comunque anticipate dalle Amministrazioni » agli ufficiali che prestarono servizio nella Repubblica Sociale Italiana, a norma della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 149618 diretta a tutte le Amministrazioni centrali. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1678)

« MIEVILLE, ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere, come e quando verrà disposto il rimborso ai comuni dei nove decimi dell'imposta generale sull'entrata ad essi spettanti.

« Questo sistema di trattenere ai comuni per molti mesi cifre cospicue, causa gravi danni alle Amministrazioni comunali, le quali per far fronte alle più elementari esigenze di bilancio, devono farsi anticipare i fondi dai loro tesorieri, i quali, quando aderiscono, applicano un tasso di interessi che tocca il 10 per cento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1679)

« STUANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché la questu-

ra di Milano osservi la legge nei confronti dei portieri e custodi di immobili urbani.

« Questi lavoratori, avendo ricevuto un rifiuto da parte dei datori di lavoro ad alcune loro modeste richieste, in segno di protesta hanno deciso di anticipare di un'ora la chiusura dei portoni e cioè dalle 22 alle 21.

« La questura, prendendo apertamente posizione per i proprietari, è intervenuta nella vertenza minacciando il ritiro della licenza e l'arresto a quei portieri e custodi che seguirono le direttive del proprio sindacato, con il pretesto che essi infrangerebbero le disposizioni di polizia vigenti; cosa non conforme alla verità, poiché la anticipata chiusura di un'ora dei portoni non mette assolutamente in pericolo la sicurezza delle abitazioni.

« Si impone pertanto da parte del Ministro l'intervento presso la questura di Milano perché rientri nella legalità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1680)

« INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se gli costi il grave attuale disservizio della linea sovvenzionata Cancellò-Benevento, soprattutto nei riguardi dei comuni di Arienzo e San Felice a Cancellò. Tali centri, che complessivamente contano oltre 20 mila abitanti, sono congiunti a Napoli con solo quattro coppie di treni giornalieri, due la mattina prestissimo e due nel primo pomeriggio, mentre altri treni diretti non fermano alle rispettive stazioni. Il materiale rotabile è al tutto insufficiente quantitativamente, oltre che qualitativamente, sicché i numerosi viaggiatori sono costretti ad ammassarsi, in modo assolutamente indecoroso e incivile, pur pagando prezzi, proporzionalmente, di molto superiori alle tariffe praticate su tutte le altre linee gestite dallo Stato.

« Se si aggiunge che gli abitanti di tali comuni non sono congiunti direttamente ad Acerra, centro della diocesi, e si pensa allo stato primitivo della trazione della intera linea, si ha un quadro veramente desolante, per cui si impone da parte dei competenti organi ferroviari un intervento immediato ed energico perché:

1°) siano migliorate le condizioni delle vetture, aumentato il numero delle corse da e per Napoli;

2°) sia autorizzato l'impianto di una autolinea per Acerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1681)

« CASERTA ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è sempre operante la circolare ministeriale 16 febbraio 1949, n. 2842; ed in caso affermativo sapere per quali motivi, da parte degli Uffici di Bari, non vengono disposti i collaudi e pagate le revisioni alle cooperative di quella provincia.

« Infatti, mentre i nn. 10 e 11 della citata circolare stabiliscono che i collaudi devono avvenire entro il termine massimo di 4 mesi dalla ultimazione dei lavori, il Consorzio delle cooperative pugliesi non riesce ad ottenere:

a) il collaudo dei lavori delle fognature di Minervino Murge, lavori completati da più di 20 mesi;

b) l'incasso di quanto è dovuto per le revisioni dei prezzi per i lavori: strade di Santeramo, Minervino Murge e Spinazzola, fognature di Canosa, di Santeramo e di Minervino. Lavori completati da diversi anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1682)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ravvisi l'opportunità di accertare direttamente, scrupolosamente e sollecitamente quale sia stato e sia — in provincia di Cosenza — il funzionamento delle scuole popolari, specie per quanto attiene ai criteri generali e particolari seguiti dal Provveditorato agli studi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1683)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Vicepresidente del Consiglio onorevole Porzio e il Ministro dell'industria e commercio, per sapere:

a) quali criteri sono stati seguiti dal Banco di Napoli per la erogazione dei fondi stanziati con la nota legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno;

b) in quale misura sono stati regionalmente distribuiti i fondi a disposizione del Banco di Napoli;

c) l'ammontare, alla data del 15 dicembre 1949, delle somme effettivamente concesse — e non già assegnate — dal Banco di Napoli alle ditte richiedenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1684)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti abbia adottato l'Ufficio del Ge-

nio civile di Cosenza a seguito della grave denuncia presentata da un numeroso gruppo di operai a carico della Ditta Coscarelli di Cosenza, assuntrice di lavori presso Corigliano Calabro; e per conoscere se non ravvisi l'opportunità di dare istruzioni perché — verificandosi situazioni come quella in argomento — gli uffici periferici intervengano prontamente e prontamente concludano gli accertamenti senza far decorrere troppo tempo, come è avvenuto, appunto, nei confronti della suddetta denuncia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1685)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere per quali ragioni soltanto un comune — Luzzi — in provincia di Cosenza e nessun comune in provincia di Reggio Calabria abbiano avuto l'impianto telefonico gratuito ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783; e per conoscere se non si intenda rimediare allo sfavorevole trattamento usato alle due province in occasione dei prossimi previsti impianti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1686)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga che la revisione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati delle Amministrazioni degli Enti locali, in relazione ai nuovi stipendi dalla legge stabiliti per i segretari comunali e provinciali, debba considerarsi legalmente obbligatoria — ogni qual volta la legge (come è avvenuto da ultimo con la legge 12 aprile 1949, n. 149) provvede a nuova determinazione degli stipendi dei segretari comunali e provinciali — onde mantenere la proporzionalità tassativamente sancita dall'articolo 228 della legge comunale e provinciale.

« Difatti l'articolo 228 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, numero 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851; stabilisce che gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali debbono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale e quelli degli impiegati e salariati delle province in proporzione con quello del segretario provinciale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1687)

« DE' COCCI ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se negli accordi commerciali italo-spagnoli conclusi il 16 novembre 1949, sia prevista importazione di sughero spagnolo (grezzo e manufatto) in Italia, ed esportazione di sughero italiano (grezzo e manufatto) in Spagna; ed in caso affermativo, per conoscere:

1°) quali quantitativi di sughero siano previsti in importazione e in esportazione;

2°) quale conto sia stato tenuto delle raccomandazioni fatte dal sottoscritto, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per quanto riguarda l'importazione di sughero spagnolo in Italia;

3°) e se, nel corso delle trattative per la conclusione dell'accordo, sia stato sentito il parere dei competenti organi della Sardegna, come previsto dallo speciale Statuto per la regione sarda. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1688)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere se, in considerazione del lungo periodo di tempo necessario per la definizione delle pratiche relative alle pensioni di guerra e dello stato di gravissimo disagio in cui versano i genitori, che a causa della morte dei figli militari sono venuti a mancare dei necessari mezzi di sussistenza, non ritengano opportuno ed urgente proporre l'emanazione di un provvedimento apportante congrui aumenti dei soccorsi giornalieri attualmente corrisposti in misura del tutto inadeguata.

« L'interrogante chiede, nel contempo, che venga esaminata la necessità di estendere i soccorsi giornalieri a favore dei genitori e dei collaterali dei militari deceduti, che hanno lasciati vedove ed orfani e come tali aventi diritto alla pensione denominata « assegno alimentare speciale », giusta il disposto dell'articolo 42 del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1689)

« GUARIENTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora proceduto allo sdoppiamento delle classi elementari, pure essendo note l'aumentata popolazione scolastica, la disoccupazione dei maestri e la spere-

quazione esistente fra le scuole del Mezzogiorno e quelle delle altre regioni d'Italia.

« L'interrogante fa rilevare che la lotta contro l'analfabetismo da una parte, e la necessità di superare la disoccupazione degli insegnanti elementari, dall'altra, impongono lo immediato sdoppiamento delle classi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1690)

« LECCISO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponde al vero che s'intende procedere alla soppressione del Circolo didattico di Alezio, e nell'affermativa per conoscere i motivi della soppressione di quella Direzione, che conta circa cinquant'anni di vita, nonostante il parere contrario del Consiglio scolastico della provincia di Lecce e, nonostante la protesta espressa dai comuni interessati e dall'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali della provincia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1691)

« LECCISO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

GIULIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIETTI. Chiedo quando il Governo intenda che sia svolta la mia interpellanza sulle pensioni dei marittimi e sul finanziamento dei lavori per la *Nino Bixio*.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Riferirò al ministro della marina mercantile, e spero che possa rispondere al più presto possibile.

GIULIETTI. Me l'auguro anch'io. Per accelerare la procedura bisognerebbe poter svolgere l'interpellanza.

CIMENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMENTI. Chiedo l'urgenza per la mia interrogazione al ministro del commercio con l'estero e al ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente la contrattazione del prezzo del miele, annunciata questa sera.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi renderò interprete del desiderio dell'onorevole Cimenti presso i ministri interessati.

La seduta termina alle 20.25.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominèdò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle disposizioni del testo unico dellè leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI